



Corso P23080

“IL PROCESSO PENALE TELEMATICO”

NAPOLI - CASTELCAPUANO 13 – 15 DICEMBRE 2023

La giurisprudenza e la *digital transformation* del processo penale

Luigi Giordano
Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione

La giurisprudenza e la *digital transformation* del processo penale

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il deposito nel portale del processo penale telematico. – 3. Gli indirizzi giurisprudenziali sul deposito degli atti a mezzo posta elettronica certificata. – 4. Il deposito dell'impugnazione a mezzo pec. – 5. segue: La mancanza della sottoscrizione digitale dell'impugnazione. - 6. segue: La mancanza della sottoscrizione digitale degli allegati all'impugnazione. – 7. segue: Il rilievo dell'indirizzo di posta elettronica del mittente ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. - 8. segue: La trasmissione dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. - 9. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari. - 10. L'invio a mezzo pec della rinuncia all'impugnazione. - 11. La Corte di cassazione sull'applicativo *Tiap-Document@*. - 12. La Corte di cassazione sul S.I.C.P. - Sistema Informativo della Cognizione Penale.

1. Premessa.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cd. Riforma Cartabia, attuando la legge delega n. 134 del 2021, ha previsto, nei tempi stabiliti dall'art. 87¹, l'istituzione del processo penale telematico ovvero, utilizzando le parole con le quali si esprime la relazione illustrativa allo schema di tale atto normativo, la costituzione di “*un ambiente digitale per il processo penale*”.

Come è noto, la scelta di fondo del legislatore è consistita nella introduzione di alcune nuove norme nel Libro II del codice di procedura penale che è dedicato agli atti del procedimento. Queste disposizioni istituiscono il

¹ L'art. 1, comma 5, lett. c), della legge delega n. 134 del 2021, invero, stabiliva che il decreto delegato dovesse prevedere una disciplina transitoria ispirata ai criteri di gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche, prendendo atto della notevole complessità del passaggio dal paradigma processuale cartaceo a quello esclusivamente telematico (sul tema si veda B. GALGANI, *Il processo penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire*, in LUPARIA, MARAFIOTTI, PAOLOZZI (a cura di), *Dimensione tecnologica e prova*, Torino 2019, 259).

citato ambiente digitale per tutte le fasi del procedimento penale, disciplinando, in particolare, la formazione, la conservazione e la sottoscrizione dell'atto “*in forma di documento informatico*” (art. 110 cod. proc. pen.) e l’istituzione del “*fascicolo informatico*” (art. 111-ter cod. proc. pen.).

L’archetipo del processo penale tematico² previsto dal d.lgs. n. 150 del 2022 è ravvisabile nella legislazione introdotta per fronteggiare l’emergenza pandemica, in modo specifico in quella parte di tale normativa che ha disciplinato il deposito degli atti nel “*Portale del processo penale*”.

La pandemia, infatti, ha determinato una forte spinta all’impiego dell’informatica nel processo penale³, che si è concretizzata in un più ampio utilizzo degli strumenti telematici per le notificazioni⁴, nella possibilità del deposito degli atti con modalità tecnologiche e nella sperimentazione della trattazione del procedimento e della deliberazione collegiale a distanza⁵.

² Così espressamente, Cass., Sez. 4, n. 31230 del 14 giugno 2023.

³ Sulla spinta alla digitalizzazione del processo penale determinata dalla pandemia si veda la relazione del Ministro della Giustizia sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2020, reperibile nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per una analisi di tale relazione sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *La relazione del Ministro sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2020: le indicazioni sulla digitalizzazione in corso del processo penale*, in www.ilprocessotelematico.it, 18 febbraio 2021.

⁴ L’art. 83, comma 13, del d.l. n.18 del 2020, in particolare, ha previsto che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti adottati per contenere gli effetti dell’epidemia sono effettuate per mezzo della posta elettronica certificata; il comma successivo ha stabilito che dette notificazioni sono effettuate anche per l’imputato all’indirizzo PEC del difensore di fiducia. Sul punto, si segnala Sez. 6, n. 10059 del 10/02/2021, secondo cui “*nell’intervallo temporale coperto dalla normativa testè rammentata [emergenziale], le notificazioni relative agli avvisi dei procedimenti oggetto di trattazione (come appunto quello de quo) dovevano essere "eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia", disposizione avente una chiara valenza eccezionale, legata all’emergenza pandemica, derogatoria rispetto alle disposizioni ordinarie in tema di notificazioni alle parti fissate nel codice di rito ed invocate dalla difesa*”; in seguito, negli stessi termini, Sez. 2, n. 884 del 16/11/2022, dep. 2023, Rv. 284418 – 01, secondo cui “*le notificazioni all’imputato sono eseguite mediante invio dell’atto all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, non essendo necessaria, a tal fine, un’ulteriore notifica all’imputato, in quanto la disposizione di cui all’art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per la sua natura eccezionale e derogatoria, assicura la riferibilità della medesima comunicazione al difensore titolare della pec e al suo assistito*”. La natura eccezionale e derogatoria dell’art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 comporta che anche le notificazioni all’imputato detenuto, nel periodo emergenziale, sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia (Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Rv. 282223 - 01).

⁵ Per una ricostruzione della disciplina applicabile al processo “a distanza” nelle varie fasi emergenziali si veda G. SPANGHER, *Il processo penale al tempo del Covid-19*, in *Studium iuris*, 2020, 12, 1461. Più in generale, sul tema si vedano E. AMODIO, E.M. CATALANO, *La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio*, in *Sist. Pen.*, 2020, 5, p. 267; E. IULIANO, *L’aberrante espansione delle videoconferenze: tra vecchie questioni e attuali problematiche*, in *Arch. pen. Web*, 2020, n. 1; S. LORUSSO, *Il cigno nero*, in *Sist. pen.* 11 maggio 2020; V. MAIELLO, *La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà*, in *Arch. pen. Web*, 2020, n. 1; E.M. MANCUSO, *La dematerializzazione del processo al tempo del COVID-19*, in *Giur. pen. Web*, 2020, n. 5; O. MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, in *Arch.*

In particolare, è stato istituito il “*Portale del processo penale telematico*”⁶ per consentire l’accesso, per mezzo della rete internet, ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia per il deposito di atti, documenti e istanze⁷. La realizzazione del portale ha segnato un momento di notevole evoluzione nel percorso di avvicinamento alla istituzione del processo penale telematico, perché dall’utilizzo della modalità telematica per l’invio delle notifiche, ossia per la trasmissione degli atti “in uscita” dagli uffici giudiziari, si è passati al suo uso anche per quelli “in entrata” in tali uffici⁸.

L’analisi degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati sulle norme cd. emergenziali, pertanto, si rileva un esercizio utile, perché permette di individuare **i principi che orienteranno anche l’interpretazione delle nuove disposizioni che disciplinano il processo penale telematico.**

In tale prospettiva, presenta un indubbio rilievo l’approfondimento degli indirizzi giurisprudenziali che si sono formati sulle cause di inammissibilità dell’impugnazione inviata all’ufficio giudiziario a mezzo pec.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, oltre ad estendere a questa materia la regola della **tassatività delle ipotesi di inammissibilità**, che opera per ogni altra causa di inammissibilità relativa al diritto di impugnazione nel processo penale, tende a **superare qualsiasi eccesso di formalismo,**

pen. Web., 2020, n. 1; S. NAPOLITANO, *Dall’udienza penale a distanza all’aula virtuale*, in *Sist. Pen.* 2020, 7, 25; L. PONIZ, *Il processo da remoto: la strana battaglia contro uno strumento*, in *Giur. pen. Web.*, 2020, n. 5; S. RECCHIONE, *L’oralità (ir)rinunciabile nel processo penale*, in *www.giustiziainsieme.it*, 3 giugno 2020; V. MANES – L. PETRILLO – G. SACCONI, *Processo penale da remoto: prime riflessioni sulla violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale*, in *Diritto di difesa*, 6 maggio 2020; G. SANTALUCIA, *La tecnica al servizio della giustizia penale. Attività giudiziaria a distanza nella conversione del decreto “cura Italia”*, in *www.giustiziainsieme.it*, 10 aprile 2020. Sia consentito anche il richiamo di L. GIORDANO, *Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 920.

⁶ Per una completa illustrazione della disciplina del Portale del processo telematico si veda R. PATSCOT, *Portale deposito atti penali*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 11/01/2021.

⁷ Il portale è stato adottato in via sperimentale, a norma dell’art. 83, comma 12-*quater*.1, terzo periodo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dagli uffici del pubblico ministero che ne hanno fatto richiesta. Tali uffici sono stati autorizzati, con specifico decreto del Ministro della giustizia, al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-*bis*, comma 3, cod. proc. pen., secondo le prescrizioni tecniche stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia.

⁸ Sul rilievo di questa innovazione si veda V. BOVE, R. PATSCOT, *Processo Penale Telematico: dalla fase emergenziale alla digital transformation della giustizia penale*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 6 aprile 2021.

ponendosi in linea con gli orientamenti della giurisprudenza europea secondo cui **la legislazione deve garantire al cittadino il diritto di accedere al processo**, evitando di fissare forme sproporzionate rispetto ai valori da tutelare che si traducono in un sostanziale diniego di giustizia⁹. L'uso della telematica, in termini diversi, deve favorire la tutela dei diritti del cittadino, consentendo un più agevole accesso al processo, e non rivelarsi causa di ulteriori ostacoli.

Le decisioni di legittimità, inoltre, hanno fatto ricorso frequentemente al **principio di conservazione**, optando, ove possibile, per la salvezza dell'effetto dell'atto processuale, in un'ottica di economia ed efficienza del sistema, garantita dal rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali.

La declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, in forza dell'applicazione di questi principi, deriva dalla **lesione dei valori che le prescrizioni formali introdotte dalla legge intendono presidiare** e che sono costituiti dalla certezza dell'identificazione del mittente dell'atto¹⁰, dall'autenticità della sua sottoscrizione e dalla possibilità della sua conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria destinataria dello stesso. Sulla stessa linea si è posto il d.lgs. n. 150 del 2022 con il quale non sono state introdotte nuove cause di invalidità degli atti processuali e, per favorire una maggiore facilità di attuazione della riforma, si è provveduto solo ad adattare quelle esistenti alla transizione digitale sulla base della considerazione che un sistema processuale, già ricco di previsioni invalidanti, non ne necessitasse di ulteriori¹¹.

⁹ Si fa riferimento, tra le altre, alla sentenza della Corte EDU, 9 giugno 2022, Xavier Lucas c. Francia, su cui ci si soffermerà nel prosieguo, che ha ravvisato la violazione dell'art. 6, par. 1, CedU in un caso in cui un'impugnazione era stata dichiarata irricevibile per il solo fatto di essere stata depositata in cartaceo, anziché per via telematica.

¹⁰ Va peraltro segnalato che, mentre l'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. d), d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 176/2020, stabiliva che l'impugnazione è inammissibile anche quando l'atto era trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non fosse intestato al difensore, il successivo art. 87-*bis*, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha limitato la sanzione al solo caso in cui *"l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1"* della stessa norma. Sul punto, ampiamente nel prosieguo di questa trattazione.

¹¹ Sul punto, sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *L'istituzione del processo penale telematico*, in A. BASSI, C. PARODI, *La riforma del sistema penale*, Milano 2022, 21 e ss.

2. Il deposito nel Portale del processo penale telematico

2.1. Come è noto, l'art. 24, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020, intitolato “*Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ha stabilito che il deposito di “**memorie, documenti, richieste ed istanze**” indicate dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante **deposito nel portale del processo penale telematico** individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento¹².

Il comma successivo della medesima disposizione ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, possano essere indicati ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità telematiche illustrate.

Con il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, l'area operativa del deposito nel suddetto portale è stata ampliata. L'art. 1 di tale decreto, infatti, ha stabilito che, **negli uffici delle Procure della Repubblica** presso i Tribunali, il deposito da parte dei difensori dell'istanza di **opposizione all'archiviazione** indicata dall'art. 410 c.p.p., della **denuncia** di cui all'art. 333 c.p.p., della **querela** di cui all'art. 336 c.p.p. e della **relativa procura speciale**, della **nomina del difensore** e della **rinuncia o revoca del mandato** indicate dall'art. 107 c.p.p. **avviene esclusivamente** mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137¹³.

¹² Secondo questa disposizione, il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

¹³ Il provvedimento del direttore generale DGSIA del 5 febbraio 2021 prevede all'art. 7, comma 1, le modalità di deposito, stabilendo che “*gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 5 sono depositati dai difensori*”

2.2. L'efficacia della disciplina emergenziale è stata estesa fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228.

È poi intervenuto sul punto l'art. 5-*quater* della legge n. 199 del 2022 di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 che ha modificato l'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, della cd. riforma Cartabia, recante “*Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico*”, aggiungendo ulteriori commi alla medesima disposizione. Per quello che qui interessa, con tale legge di conversione del d.l. è stata soppressa l'ultima parte del primo periodo dell'art. 87, comma 6, e sono stati aggiunti i nuovi commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* nella stessa norma.

In particolare, il comma 6-*bis*, prevede il deposito nel portale del processo telematico, in via esclusiva, dei seguenti atti destinati agli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali:

- memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-*bis*, comma 3, cod. proc. pen.;
- opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 cod. proc. pen.;
- denuncia di cui all'art. 333 cod. proc. pen.;
- querela di cui all'art. 336 cod. proc. pen. e della relativa procura speciale;
- nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 cod. proc. pen.

La finalità dell'intervento normativo è stata quella di **riprodurre la disciplina concernente il deposito degli atti nel portale del processo**

all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste: a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema; b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati; c) nell'esecuzione del comando di invio”; e ulteriormente al comma 2 si individuano specificamente i requisiti della ricevuta di accettazione del deposito, la quale deve contenere “*a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; b) i dati inseriti dal depositante; c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero*”. In seguito, è intervenuto il Provvedimento del Direttore Generale DGSIA contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023.

penale, già dettata dall'art. 24, commi da 1 a 3, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), **consentendone l'applicazione fino alla completa istituzionalizzazione del processo penale telematico**, al fine di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale avviato con la normativa emergenziale¹⁴.

La vigenza della disciplina emergenziale, in tal modo, è stata protratta fino alla piena operatività del nuovo processo penale telematico, secondo le scansioni temporali dettate dall'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022.

Inoltre, in coerenza con quanto già previsto nell'art. 24, commi 2, *2-bis* e *2-ter*, d.l. n. 137 del 2020:

- con il nuovo art. 87, comma *6-ter*, del d.lgs. n. 150/2022 è stato precisato che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, possono essere indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico con le modalità di cui al comma *6-bis*;

- con il nuovo art. 87, comma *6-quater* è stata disciplinata l'ipotesi del malfunzionamento dei sistemi informatici, dettando regole corrispondenti a quelle previste dalla normativa emergenziale, che saranno operative sino a quando non entrerà in vigore la nuova disposizione che disciplina il malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all'art. 175-bis c.p.p., inserito nel codice di rito dal d.lgs. n. 150/2022;

- con il nuovo art. 87, comma *6-quinquies*, è stato precisato che, per gli atti indicati al comma *6-bis* (per i quali è previsto in via esclusiva il deposito dal

¹⁴ Nell'originaria previsione dell'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150/2022, più in particolare, al fine di garantire la continuità del deposito degli atti nel portale del processo penale telematico fino alla piena attuazione del processo penale telematico, era stata scelta la tecnica normativa del richiamo all'art. 24, commi da 1 a 3, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020.

Con il nuovo intervento normativo invece, è stata percorsa l'opzione - alternativa al mero richiamo dei commi da 1 a 3 dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2022, originariamente accolta dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 - di esplicitare i contenuti di detto rinvio e, dunque, di riprodurre la disciplina del deposito degli atti (indicati nel comma *6-bis*) che attualmente, in forza delle disposizioni della richiamata normativa emergenziale, avviene esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico.

portale del processo penale telematico) e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 6-ter (ovvero per gli ulteriori atti, individuati in uno o più decreti del Ministro della giustizia come suscettibili di essere depositati presso il portale), l'invio tramite PEC non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

2.3. Con il decreto ministeriale del 4 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. del 5 luglio 2023, n. 155, è stato stabilito che, a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, gli avvocati provvedano al deposito esclusivamente telematico, tramite portale del processo penale telematico (ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150/2022, con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero) di **ben 103 atti**.

Con questo decreto, il portale è stato indicato come canale esclusivo di deposito degli atti, imponendone l'uso, sebbene la previsione normativa (peraltro di rango superiore) di cui all'art. 87, comma 6-ter, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si limiti a prevedere che, *“con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è **consentito** il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis”*¹⁵.

Con **provvedimento dell'11 luglio 2023**, DGSIA ha emanato un provvedimento contenente le specifiche tecniche inerenti i depositi nel portale, fornendo così un importante corredo esplicativo al decreto illustrato¹⁶.

¹⁵ Cfr. G. TOTANI, L. BECCA, *Il D-DAY- anzi no*, in *Ius penale*, 20 luglio 2023, i quali rilevano come l'espressione “è consentito”, collida con il testo del decreto ove invece si stabilisce che «[...] il deposito da parte dei difensori degli atti di seguito elencati, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 [...]»

¹⁶ Oltre a definire, la terminologia tecnico giuridica ed a richiamare le modalità di formazione degli atti e di deposito degli stessi, procedure ormai devono appartenere al bagaglio professionale di ogni difensore, il provvedimento enuclea alcuni concetti di rilievo, come quello di “atto abilitante”, indicato come *“l'atto da cui risulti la conoscenza dell'esistenza in un Procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro”*.

Successivamente, con il decreto ministeriale 18 luglio 2023, pubblicato nella G.U. n. 166 del 18/07/2023, il deposito tramite portale di tutti i 103 atti elencati dal precedente provvedimento è stato reso **solo facoltativo**, traducendosi in una **fase di sperimentazione** che si protrarrà quantomeno sino al “*quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150*” (cfr. sulla previsione “sperimentale” della possibilità del deposito degli atti nel portale, Sez. 4, n. 43976 del 26 settembre 2023¹⁷). Certamente il deposito in forma cartacea rimane consentito dall’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022¹⁸.

2.4. La Corte di cassazione, allo stato, ha avuto modo di occuparsi soltanto di rado del deposito degli atti nel portale del processo.

In particolare, in una decisione è stato rilevato che **l’atto di nomina del difensore presso gli uffici della Procura della Repubblica rientra** - fatto salvo l’inserimento di atto cd. abilitante - **nella categoria di atti dei quali occorre procedere in via esclusiva al deposito tramite il portale** ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2, del d.l. 28/10/2020, n. 137 e del d.m. 13 gennaio 2021 (Sez. 3, n. 910 del 20/10/2022, dep. 2023).

Al riguardo, occorre rilevare che, secondo l’art. 5 del Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall’articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 l’atto principale del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso gli uffici giudiziari deve essere è in formato PDF o PDF/A (.pdf) (con dimensioni cm 21,00 per 29,70

¹⁷ Su questa decisione si veda R. Arcella, *Depositi telematici penali: la Cassazione conferma la disciplina transitoria del triplo binario*, in *IUS Telematico*, 13 novembre 2023.

¹⁸ Sul decreto ministeriale si veda R. Arcella, G. Rocchi, *Il D.M. del 18 luglio 2023 sul rinvio dell’obbligatorietà del deposito dei 103 atti via PDP*, in *IUS Telematico*, 20 luglio 2023.

e formato A4); deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, **non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini.**

La nomina deve presentare la sottoscrizione digitale del difensore (Sez. 3, n. 23098 del 25 febbraio 2022, in una fattispecie in cui è stato affermato che la nomina, depositata in formato *Cades.p7m*, recava necessariamente in sé la sottoscrizione digitale)¹⁹.

Più complesso è il tema della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato.

Sembra doversi necessariamente ritenere che, con riferimento alla nomina del difensore di fiducia, le modalità di deposito nel portale vadano coordinate con la necessità che l'atto contenga il requisito formale minimo rappresentato dalla sottoscrizione dell'imputato o dell'indagato.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, infatti, la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate²⁰. E' tuttavia imprescindibile il *minimum* della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito²¹; non è invece richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata²².

La nomina da depositare telematicamente, pertanto, sembrerebbe che debba essere necessariamente costituita dalla scansione di un documento firmato dalla parte assistita e, successivamente, ai fini del deposito, firmato digitalmente dall'avvocato²³.

¹⁹ La nomina del difensore di fiducia e la revoca dello stesso, invece, può essere depositata presso gli uffici giudicanti, utilizzando la posta elettronica certificata (cfr. Cass. Sez. 6, n. 45894 del 26/01/2023).

²⁰ cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Rv. 271729.

²¹ Sez. 4, n. 10551 del 09/03/2021; Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Rv. 215073.

²² Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Rv. 235963.

²³ Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, invece, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Le memorie e le istanze del difensore, dunque, devono essere depositate previa trasformazione del documento testuale word in un documento PDF firmato digitalmente. La nomina del difensore, invece, dovendo contenere la sottoscrizione dell'imputato o dell'indagato, pare presupporre necessariamente la scansione di un documento analogico sottoscritto manualmente dall'imputato, dunque, la sua trasformazione in un documento pdf che poi deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore.

Va sottolineato, però, che, sebbene il deposito dell'atto di nomina in Procura deve esclusivamente intervenire nel Portale, per la violazione del Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'art. 1 del decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 - Portale deposito atti penali (PDP) - non pare sia prevista una sanzione processuale²⁴.

2.5. L'utilizzo del portale, dunque, costituisce la modalità esclusiva di deposito soltanto degli specifici atti previsti dalla legge²⁵.

L'autorità giudiziaria, peraltro, può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche (art. 97, comma 6-quater, d.lgs. n. 150 del 2022).

È stata ritenuta inammissibile, pertanto, l'istanza di accesso alle intercettazioni ex art. 268 c.p.p. (o, meglio, trattandosi di conversazioni utilizzate nell'ambito di un procedimento cautelare, verosimilmente ex art. 293, comma 3, c.p.p.) **presentata alla Procura della Repubblica mediante**

²⁴ L'art. 5, comma 5, del provvedimento di DGSIA, con riguardo alla nomina del difensore, si limita a stabilire che al deposito della nomina nelle Procure della Repubblica deve essere allegato un cosiddetto "atto abilitante" qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli artt. 408, 411 o 415 bis cod. proc. pen.

²⁵ Questa soluzione è stata adottata dalla giurisprudenza, come meglio si vedrà nel prosieguo, con riguardo ad una impugnazione che, dopo essere stata redatta in Word, era stata stampata e, poi, scansionata con trasformazione in formato PDF (cfr. Cass. Sez. 4, n. 22708 del 11/05/2023).

deposito nel portale del processo telematico, poiché l'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente tale modalità telematica - derogatoria rispetto alle modalità ordinarie - esclusivamente per presentare “*memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.*” (Sez. 6, n. 36791 del 16/09/2021, in una fattispecie in cui è stato sottolineato che la richiesta di accesso alle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare era stata inoltrata al pubblico ministero utilizzando il portale telematico riservato ad altri scopi, tanto da averne forzato l'utilizzo digitando un atto diverso da quello trasmesso, cioè “nomina difensore”, con conseguente irricevibilità della stessa; Sez. 6, n. 2843 del 6 dicembre 2022, in *IUS telematico*, 15 marzo 2023, con nota L. Giordano, *Inammissibile l'istanza di accesso alle intercettazioni depositata nel Portale del Processo Telematico*).

3. Gli indirizzi giurisprudenziali sul deposito degli atti a mezzo posta elettronica certificata.

3.1. Come è stato illustrato, secondo la disciplina c.d. emergenziale prevista dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, “*per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati **diversi** da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati 3 e pubblicato sul Portale dei servizi*”

telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”.

La disciplina emergenziale, rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2022, è stata riproposta dall’art. 5-*quinqüies*, comma 1, della legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del d.l. n. 162 del 2022, con la quale è stato introdotto l’art. 87-*bis* del d.lgs. n. 150/2022. Tale disposizione, dunque, stabilisce che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l’inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non sarà più consentito il deposito a mezzo PEC), **per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati**, diversi da quelli previsti nell’art. 87, comma 6-*bis*, del d.lgs. citato e da quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter* della medesima disposizione, **è consentito il deposito con valore legale mediante invio per mezzo della posta elettronica certificata.**

3.2. L’istanza inviata a mezzo PEC non deve sottoscritta con firma digitale. Tale sottoscrizione non è prevista, a differenza del deposito dell’impugnazione, per l’invio di altri atti a mezzo PEC con valore legale (Sez. 6, n. 46791 del 24/01/2023).

L’art. 24, comma 6-*sexies*, del d.l. n. 137 del 2020 e, successivamente, l’art. 87-*bis*, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, inoltre, limita la disciplina delle ipotesi di inammissibilità solo a taluni specifici casi relativi al deposito dell’impugnazione. Ne discende che, in assenza di una previsione sanzionatoria, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme citate non determina necessariamente l’inammissibilità dell’atto depositato a mezzo PEC, dovendo evitarsi formalismi avulsi dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata (Sez. 6, n. 12986 del 2/03/2023).

In linea con la giurisprudenza europea²⁶, invero, **il diritto ad accedere al processo deve essere concreto ed effettivo**: tanto impone alle autorità interne di evitare eccessi di formalismo capaci di tradursi in un sostanziale diniego di giustizia. Va privilegiato, pertanto, *“un approccio che ripudia un rigido formalismo, e che risponde alla necessaria verifica della tutela dei valori che le prescrizioni formali introdotte intendono presidiare”* (Sez. 6, n. 12986 del 2/03/2023).

Secondo l'art. 87-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, inoltre, *“il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati 3 e pubblicato sul Portale dei servizi telematici”*.

Al riguardo, **deve escludersi**, in forza della specifica previsione normativa citata che **l'atto inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel richiamato provvedimento sia idoneo a sostituire il deposito previsto dall'art. 121 cod. proc. pen.** (Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023).

In mancanza della previsione di una specifica causa di inammissibilità – invero prevista dall'art. 87-*bis*, comma 7, lett. b), solo per l'impugnazione, quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 - l'eventuale invio ad un indirizzo diverso non determina l'applicazione di tale sanzione processuale, essendo possibile che la parte provi l'avvenuta conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria destinataria dell'atto.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, infatti, l'invio di una istanza a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice precedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, di accertarsi della

²⁶ Si fa ancora riferimento a Corte Edu 9 giugno 2022, Xavier Lucas c. Francia; Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia, su cui si tornerà nel prosieguo.

regolare ricezione della e-mail da parte del predetto ufficio (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 25366 del 4/6/2021, Rv. 281667-01).

In difetto di valore legale del deposito effettuato dal difensore mediante l'invio tramite PEC a un indirizzo non compreso in quello determinato dal provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137, del 28 ottobre 2020, **spetta alla parte che intende valersi dell'atto fornire la prova della effettiva conoscenza** in capo al giudice dell'istanza che è stata avanzata in modo irregolare (Sez. 6, n. 31802 del 4/05/2023; Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, cit.).

Neppure il mancato rispetto delle specifiche tecniche fissate nel provvedimento DGSIA comporta l'inammissibilità dell'istanza inviata a mezzo PEC. Come si vedrà meglio nel prosieguo, per esempio, secondo un indirizzo giurisprudenziale, **non è inammissibile l'istanza di trattazione orale trasmessa a mezzo PEC, inviando in allegato un documento word e non un documento in formato PDF** (Sez. 5, n. 700 del 16/12/2022, dep. 2023). Infatti, *“in assenza di una previsione sanzionatoria e non ricorrendo, nel caso concreto, esigenze di immutabilità del contenuto della richiesta, peraltro esplicitato nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, la ritenuta inammissibilità della richiesta stessa finisce per tradursi in un formalismo del tutto avulso dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata”*.

3.3. La parte che, in sede di gravame, **intende dolersi** del mancato esame di un'istanza trasmessa in modo elettronico all'indirizzo PEC contenuto nell'elenco pubblicato da DGSIA **è tenuta a provare l'inoltro della mail certificata**, ove tale circostanza non risulti dagli atti del procedimento (Sez. 4, n. 33915 del 28/06/2023, cit.).

A tal proposito, occorre produrre la **copia della ricevuta dell'invio della mail certificata** all'indirizzo dell'ufficio destinatario (Sez. 5, n. 33814 del 26 maggio 2023).

Il principio giurisprudenziale è nel senso che **la prova della ricezione della PEC deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria** di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (ovvero ai sensi dell'art. 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022), **in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario** (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Rv. 281667 - 02).

Ai sensi dell'art. 87-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, invero, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, **il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione** e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo **provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza** (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667).

La registrazione da parte del personale delle segreterie o delle cancellerie è un **adempimento strumentale** a consentire la verifica della tempestività dell'atto e l'effettiva sua riconducibilità ad un soggetto legittimato al suo invio (Sez. 6, n. 8599 del 2/12/2021, dep. 2022).

Tale adempimento, che consiste nell'inserimento della copia analogica di quanto pervenuto nel fascicolo cartaceo, ha la finalità di consentire al giudice la

conoscenza del contenuto di quanto depositato, fino a quando non si avrà da parte del giudice penale la disponibilità di una *console* del processo penale telematico, nel qual caso il giudice avrà immediata contezza telematica del deposito. **L'inadempimento della cancelleria, tuttavia, non deve danneggiare il mittente della pec che ne prova l'invio** (Sez. 5, n. 33814 del 26/05/2023).

3.4. Passando a prendere in considerazione l'invio di determinati atti processuali, deve rilevarsi che l'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020 e l'art. 87-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 utilizza una formula ampia, facendo riferimento a “*tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati*”.

La lettera della norma pare tanto ampia da ricomprendere anche **l'invio delle liste testimoni, periti e consulenti tecnici**.

Sul punto, invece, l'indirizzo giurisprudenziale consolidato sosteneva che, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., le liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici debbono essere depositate in cancelleria, essendo precluso l'utilizzo di strumenti alternativi, come la PEC²⁷.

3.5. Secondo un orientamento giurisprudenziale, inoltre, **la richiesta di trattazione orale e di partecipazione all'udienza di un giudizio di appello** ai sensi dell'art. 23-*bis* del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella l. n. 176 del 2020, **deve necessariamente essere trasmessa a mezzo PEC** (Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023).

Il comma 4 dell'art. 23-*bis*, infatti, dispone che “*la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o da difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello*”.

²⁷ Sez. 3, n. 20929 del 8 aprile 2021, in *IUS Penale* 28/06/2023 con nota L. GIORDANO, *Sull'invio della lista testi a mezzo PEC*; Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016; Sez. 4, n. 5456 del 06/11/2019; Sez. 5, n. 32019 del 14/03/2019

attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2” della stessa norma. Tali canali sono esclusivamente quelli telematici. La puntuale disciplina dettata per le modalità di presentazione dell’istanza in argomento, inoltre, non può essere ritenuta un mero corollario privo di rilievo sotto il profilo delle conseguenze che derivano dalla sua violazione, “risolvendosi piuttosto essa in una previsione che impone l’adozione di determinate forme di presentazione ed inoltre rispetto, peraltro, ad un determinato destinatario” (così, Sez. 5, n. 43728 del 17/10/2023, cit.)²⁸.

Un diverso indirizzo, invece, ha **ritenuto rituale la richiesta di trattazione scritta contenuta nell’atto d’appello depositato in modo cartaceo**, *“dal momento che la legge si limita a disporre che la richiesta di trattazione orale sia formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza e che sia trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione normativamente previsti” (Sez. 6, n. 12986 del 2/03/2023).*

3.6. L’art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come si è visto, dispone che **la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto** dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello per mezzo dei canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2 della stessa norma²⁹. **Tale disposizione,**

²⁸ Secondo questa decisione, ritenere che l’istanza in argomento possa essere contenuta - anche - nell’atto di appello si risolve in una forzatura della previsione normativa che fa espresso riferimento ad una istanza dotata di una propria fisionomia anche con riguardo alle sue modalità di inoltro e al suo destinatario, snaturando la sequenza procedimentale che discende dalla impostazione che il legislatore ha inteso dare al particolare sistema introdotto, ancorando tra l’altro la stessa tempestività della sua presentazione alla data già fissata per l’udienza da celebrare con ordinario contraddittorio cartolare.

²⁹ L’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come da ultimo sostituito dall’art. 17, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112. dispone che *“per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo”*.

dal canto suo, richiama l'utilizzo dell'art. 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a mente del quale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, **non è inammissibile l'istanza di trattazione orale trasmessa a mezzo PEC, inviando in allegato un documento word e non un documento in formato PDF** (Sez. 5, n. 700 del 16/12/2022, dep. 2023). Infatti, *“in assenza di una previsione sanzionatoria e non ricorrendo, nel caso concreto, esigenze di immutabilità del contenuto della richiesta, peraltro esplicitato nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, la ritenuta inammissibilità della richiesta stessa finisce per tradursi in un formalismo del tutto avulso dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata”*.

3.7. Secondo l'orientamento giurisprudenziale che appare prevalente, **l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137**, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 35407 del 6/06/2023; Sez. 6, n. 44424 del 2022, Rv. 284004 - 01, principio affermato in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia

luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente «apparenti»).

3.8. L'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che **anche la domanda di riparazione per ingiusta detenzione possa essere presentata a mezzo PEC** in forza delle norme che, a partire dalla legislazione emergenziale, hanno legittimato l'utilizzo di tale strumento tecnologico (Sez. 4, n. 40483 del 5/10/2023). È stato ritenuto superato, pertanto, il precedente orientamento che, facendo leva sul fatto che l'istanza dovesse essere proposta seguendo le forme del codice di procedura penale ex art. 645 c.p.p. richiamato dall'art. 315, comma 3, c.p.p., e quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte d'appello che ha pronunciato sentenza, escludeva la possibilità di adoperare la posta elettronica certificata (Sez. 4, n. 39765 del 23 maggio 2019, in *IUS Processo telematico* 17 ottobre 2019, con nota L. Giordano, *Domanda di riparazione per ingiusta detenzione a mezzo PEC*).

3.9. La Corte di cassazione ha ribadito anche di recente che nel procedimento di convalida della misura di prevenzione del DASPO, la memoria difensiva può essere presentata a mezzo PEC (Sez. 3, n. 35439 del 30/05/2023). Si tratta, come è noto, di una dei primi atti di cui la giurisprudenza di legittimità ha ammesso il deposito a mezzo PEC perché **l'art. 6, comma 2-bis, della legge 13/12/1989, n. 401, non prescrive che la memoria difensiva debba essere necessariamente depositata in cancelleria**, non essendo richiamato l'art. 121 cod. proc. pen.; inoltre, nella procedura di convalida della misura di prevenzione occorre garantire le esigenze della difesa nella ristrettezza dei tempi stabiliti per il giudizio. Le peculiarità di questo giudizio, rappresentate dalla esigenza di celerità, legittimano l'impiego di strumenti come il fax o la PEC per la produzione di memorie difensive; infine, il termine per la produzione di scritti

difensivi, legato a quello dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento nel corso del quale il provvedimento non può essere convalidato, non è soggetto ad alcuna proroga, neppure nel caso che lo stesso si consumi in un giorno festivo o, comunque, che in esso sia contenuto un giorno festivo. Tale rigidità non può andare a detrimento dell'interessato e del suo efficace esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 4764 del 13/12/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017; Cass. Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018, dep. 2019).

3.10. Un tema delicato è certamente rappresentato dalla tempestività del deposito dell'atto.

Secondo l'art. 87-*bis*, comma, 1, d.lgs. n. 150 del 2022, "*il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza*". Questa norma non rinvia all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., a mente del quale il termine si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico. **La ratio della disposizione è quella di considerare pervenuto l'atto nel giorno del deposito**, intendendosi, nel caso di utilizzo della posta certificata, **la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente**. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (Sez. 3, n. 46827 del 17/11/2021)³⁰.

L'eventuale attestazione di cancelleria che riportasse una data diversa - in particolare quella del giorno successivo in cui è stata aperta la mail - sarebbe errata. **Il controllo sulla tempestività della presentazione dell'atto deve**

³⁰ Il principio illustrato è coerente con quanto già precisato dal giudice delle leggi in tema di notifiche eseguite in via telematica: con la sentenza n. 75 del 2019, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-*septies* del decreto-legge n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, inserito dall'art. 45-*bis*, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione 5 e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. In quella sede, la norma è stata ritenuta irrazionale, nella parte in cui viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità rispetto al sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto la notificazione con modalità telematica.

essere condotto dal giudice in base alle ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC, mentre la cancelleria è tenuta ad attestare l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell'apposito registro (Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023).

Sul punto appare utile segnalare che, seppur in tema di impugnazioni inviata a mezzo PEC, secondo un indirizzo giurisprudenziale ha affermato che, qualora il deposito intervenga oltre l'orario di apertura al pubblico, i termini che eventualmente l'ufficio deve rispettare **non possono che decorrere da quando la sequenza procedimentale è "possibile", cioè dal momento in cui l'ufficio viene a conoscenza della richiesta di riesame**, perché, diversamente, il procedimento sarebbe dipendente da variabili rimesse alla volontà delle parti, con possibili abusi³¹.

4. Il deposito dell'impugnazione a mezzo PEC.

L'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha permesso **il deposito dell'impugnazione, con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata**, superando l'indirizzo giurisprudenziale consolidato che escludeva il ricorso alla modalità telematica per la trasmissione di tale atto³².

³¹ Cass. Sez. 2, n. 49546 del 26/10/2022; Cass. Sez. 6, n. 8599 del 2/12/2021, dep. 2022, in *IUS telematico*, 30 marzo 2022 con nota L. GIORDANO, *Richiesta di riesame inviata via PEC oltre l'orario di apertura dell'Ufficio giudiziario: quando decorre il termine per la trasmissione degli atti?*. L'orario di servizio e di lavoro del personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale), invero, sono del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di servizio e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario (Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Rv.274682; Sez. 4, n. 6849, del 22/01/2004, Rv.227919; Sez. 4, n. 42963 del 04/10/2001, Sez. 1, n. 7112 del 17/12/1997 - dep. 1998, n. 7112).

³² L'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato escludeva la possibilità del ricorso alla PEC per la spedizione di una impugnazione, sulla base di una serie di argomenti costituiti: dalla tassatività delle modalità di

L'art. 5-*quinquies* del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, in seguito, ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-*bis*, intitolato “*Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze*”. Con questa disposizione **l'efficacia della normativa cd. emergenziale è stata estesa fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico** (e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-*bis* c.p.p.)³³.

Sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell'atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell'art. 582 cod. proc. pen., pertanto, l'atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità:

a) tutte le parti processuali possono depositare l'atto in forma di documento analogico (cioè, in cartaceo) nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

presentazione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 c.p.p., che permettono soltanto la spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma in alternativa alla presentazione in cancelleria ex art. 582 cod. proc. pen.; dal fatto che nessuna norma prevede la trasmissione mediante PEC dell'atto di impugnazione; dal fatto che l'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012 consente l'utilizzo della PEC alla sola cancelleria e per le sole notificazioni a persone diverse dall'imputato; della previsione di cui all'art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 68 del 11/02/2005, regolamento emanato su delega dell'art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, che, pur estendendo l'uso della PEC nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ha escluso tale estensione al processo penale (cfr. Sez. 3, n. 38411 del 13/04/2018, Rv. 276698; dalla considerazione che, non essendo stato istituito un fascicolo telematico, mancherebbe lo strumento di ricezione – il contenitore – dell'atto, che potrebbe ricevere l'atto e renderlo fruibile al giudice ed alle altre parti del processo.

³³ Questa norma consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per tutti gli atti processuali diversi da quelli previsti dall'art. 87, comma 6-*bis*, d.lgs. n. 150 del 2022 e da quelli indicati ex art. 87, comma 6-*ter*, d.lgs. n. 150 del 2022 - cioè diversi dagli atti per i quali si deve ricorrere esclusivamente al deposito nel portale del processo penale - fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico (e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-*bis* c.p.p.). Sulla disposizione, sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *Conversione del decreto-legge «rave»: riscritta la disciplina transitoria in vista dell'istituzione del PPT*, in *Inus Processo telematico*, 3 gennaio 2023.

b) le sole parti private che si trovino all'estero possono depositare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all'estero, ai sensi dell'art. 87, comma 6, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150³⁴;

c) i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell'atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione via pec, ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 87-*bis* del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Il deposito a mezzo pec è consentito per tutti gli atti di impugnazione comunque denominati; per esempio, si applica anche all'istanza di rescissione del giudicato sebbene questa abbia natura di impugnazione straordinaria (Sez.4, n. 44103 del 04/11/2021, Rv. 282168; Sez. 2, n. 43230 del 7/10/2022).

L'art. 87-*bis*, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2022, in particolare, ha disciplinato le **cause di inammissibilità** dell'impugnazione, riproponendo, seppur con talune significative modifiche, quanto previsto dall'art. 24, comma 6-*sexies*, d.l. n. 137 del 2020³⁵.

³⁴ Per comprendere il senso dell'art. 87, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 150 del 2022, inserito dall' art. 5-*quater* della legge n. 199 del 2022 di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 occorre premettere l'art. 98, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 150 del 2022, ha disposto l'abrogazione dell'art. 582, comma 2, c.p.p. (norma che consentiva alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero) e dell'art. 583 c.p.p. (che permetteva la spedizione dell'impugnazione con telegramma o con lettera raccomandata). In mancanza dell'intervento normativo in esame, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, si sarebbe determinata una situazione per la quale la parte privata che si trova all'estero non avrebbe potuto più presentare l'impugnazione presso l'agente consolare, né spedirlo con raccomandata o con telegramma, essendo stato abrogato l'art. 583 c.p.p., mentre il deposito telematico non è ancora possibile. Una analoga prerogativa, invece, non è stata riconosciuta ai difensori perché, come si vedrà nel prosieguo, essi possono avvalersi del deposito dell'impugnazione a mezzo PEC in virtù del nuovo art. 87-*bis* del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla stessa legge di conversione del decreto-legge citato.

³⁵ Secondo l'art. 87-*bis*, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022 l'inammissibilità dell'impugnazione, che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ricorre:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44;

Il successivo comma 8 della medesima disposizione ha attribuito al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato la competenza a dichiarare, anche d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato.

È stato precisato, tuttavia, che, qualora l'ufficio che riceve l'impugnazione non prenda provvedimenti in tal senso, **la verifica della correttezza della proposizione dell'impugnazione può essere richiesta al giudice chiamato a deciderla o anche operata d'ufficio da questi** (Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023). Nel caso di ricorso per cassazione, pertanto, benché non dichiarata dalla Corte d'appello che ha ricevuto l'impugnazione a mezzo pec, l'inammissibilità della stessa può essere rilevata autonomamente dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284577 – 01).

Va segnalato che l'art. 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022, che come si è visto limita le cause di inammissibilità rispetto alla norma previgente, è in vigore dal 31 dicembre 2022. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "*tempus regit actum*" impone di far riferimento al **momento di emissione del provvedimento impugnato** e non già a quello della proposizione dell'impugnazione³⁶.

5. La mancanza della sottoscrizione digitale dell'impugnazione.

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

La disposizione non ha riproposto la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. b), che ricorre "*quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale*".

³⁶ Cass. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537 - 01

5.1. L'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. a), d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 176/2020, stabilisce che l'impugnazione è inammissibile **“quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore”**. Tale disposizione, riproposta dall'art. 87-*bis*, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, rinvia alle modalità di proposizione dell'atto di impugnazione previste dal comma 3 della stessa disposizione, richiedendo, in particolare, che **“l'atto in forma di documento informatico”** sia **“sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati”**.

Anche l'atto contenente **motivi nuovi e aggiunti** e le **memorie difensive**, che, ai sensi dell'art. 87-*bis*, comma 5, del d.lgs. citato – in precedenza art. 24, comma 6-*quater*, del d.l. n. 137 del 2020 – ove trasmessi a mezzo PEC, devono presentare la sottoscrizione digitale a pena di inammissibilità (Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Rv. 282940; Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, Rv. 281537).

Le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Sez. 6, n. 19273 del 20/04/2022, Rv. 283160 - 01).

La legittimità dell'utilizzo della posta elettronica certificata è stata estesa, ex art. 24, comma 6-*decies*, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche alle impugnazioni presentate antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione a condizione che le stesse siano state inviate alla casella di posta elettronica del giudice competente previsto dall'art. 24, comma 4, del d.l. citato e rechino la

sottoscrizione digitale del difensore (Sez. 3, n. 32623 del 20/04/2021, Rv. 281783 - 01)³⁷.

5.2. La giurisprudenza di legittimità ha accolto una interpretazione rigorosa della disposizione illustrata, secondo cui essa prevede **cause di inammissibilità tassative e di stretta interpretazione**, tra le quali è compresa **unicamente la mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore** (Sez. 5, n. 38135 del 15/06/2023; Sez. 6, n. 34099 del 03/07/2023; Sez. 4, n. 37499 del 2 maggio 2023; Sez. 3, n. 6183 del 25/01/2023; Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Rv. 282940 – 01; Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Rv. 282814), al pari di ogni causa di inammissibilità relativa al diritto di impugnazione nel processo penale (cfr., di recente, Sez. 1, n. 17817 del 11/03/2021, Rv. 281220; Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896)³⁸.

Pertanto, **non costituiscono cause di inammissibilità** dell'impugnazione, ma al più danno luogo a mere irregolarità:

- la **modifica dell'atto**, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, **intervenuta successivamente alla sottoscrizione digitale** dal difensore, di cui sia attestata l'integrità e l'attendibilità (Sez. 6, n. 40540 del 2021, Rv. 282306);

- la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CADES sull'atto in formato pdf trasmesso a mezzo p.e.c. (Sez. 1, n.

³⁷ Secondo un orientamento giurisprudenziale, “la disposizione di sanatoria retroattiva di cui al d.l. n. 137 del 2020, art. 24, comma 6-decies, secondo periodo, non è idonea a superare le principali problematiche giuridiche che ostavano all'utilizzo della posta elettronica certificata per la proposizione delle impugnazioni, perché essa introduce unicamente dei requisiti tecnici previsti, senza intervenire sulle norme primarie e regolamentari applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge”, con la conseguenza che la norma “non è in grado di introdurre alcuna sanatoria postuma dell'atto eventualmente trasmesso con posta elettronica certificata, cioè con una modalità non prevista dal codice di rito” in momento in cui tale modalità non era ammissibile (Sez. 1, n. 10941 del 11/02/2022).

³⁸ Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la mancanza della firma digitale o l'irregolarità della certificazione informatica (su cui si tornerà ampiamente nel prosieguo) non pone soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, impedendo la riferibilità dell'atto al suo autore, ma ne determina l'inesistenza giuridica” (Cass. Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Rv. 282151 – 01, in motivazione; Cass., Sez. 1, n. 34612 del 25/05/2023, in motivazione).

2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Rv. 282490, in una fattispecie in cui il file è stato ritenuto firmato digitalmente, come attestato dall'estensione <p7m>, che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CADES, in tal modo ricevendo l'attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in pdf è munito della predetta firma digitale);

- la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico *software* (nella specie "Aruba sign", essendo stato l'atto sottoscritto col sistema "Pades-bes"), posto che **la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarla** e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica (Sez. 2, n. 32627 del 15/06/2022, Rv. 283844 - 01);

- l'impossibilità, per il giudice "*a quo*", di consultare le liste di revoca delle firme rilasciate dal certificatore abilitato con riferimento ad una impugnazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dal difensore, di cui sia stata verificata la regolarità della firma digitale (Sez. 1, n. 41098 del 15 ottobre 2021, Rv. 282151).

In tutte queste fattispecie, la Corte ha ritenuto che fosse stata apposta una firma digitale all'atto, al più ritenendo che la stessa non fosse stata riconosciuta dal *software* in uso all'ufficio giudiziario³⁹.

Al contrario, è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione che, secondo quanto sembra evincersi dalla sentenza, **la firma digitale risultava in un documento separato dal file contenente l'impugnazione** (Sez. 4, n. 48545 del 25/10/2023).

³⁹ Dall'analisi delle sentenze di legittimità, talvolta non è chiaro quale sia il difetto ravvisato nella sottoscrizione, comunque ritenuto non invalidante. E' il caso di Cass. Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Rv. 283399 - 01- che ha ravvisato la **mera irregolarità della sottoscrizione digitale**, in una fattispecie in cui la firma, seppur apposta, non era stata riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, che aveva dato esito "*certificato non attendibile*".

5.3. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale, *“la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata”*.

Il successivo comma terzo della stessa disposizione stabilisce che *“per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso”*.

Il certificato di firma è presente all'interno del dispositivo di firma ed è rilasciato dall'ente certificatore autorizzato. Esso consente di definire con certezza la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la sua chiave pubblica e permette di firmare digitalmente un documento elettronico.

Il certificato di firma, inoltre, include informazioni che riguardano l'identità del titolare (cognome, nome e codice fiscale), dati relativi all'ente certificatore che lo ha emesso e il periodo di tempo in cui può essere utilizzato (validità).

Il certificato qualificato di sottoscrizione, che caratterizza una firma digitale, **ha un termine di utilizzo triennale, oltre il quale viene a scadenza**. In genere si afferma che la scadenza del certificato è prevista per ragioni di sicurezza, anche se *“attraverso il certificato qualificato si devono rilevare ... la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso”* (art. 24, comma 4, CAD).

In una recente sentenza, la Corte di cassazione ha affrontato il caso della firma digitale generata in forza di un certificato elettronico scaduto. In particolare, all'esito della verifica effettuata dalla cancelleria tramite il programma Aruba pec, pur risultando presente una sottoscrizione, è stato accertato che ***“il certificato è scaduto o non ancora valido”***. Il difensore, in particolare, aveva ottenuto il rilascio del certificato con validità fino ad una data precedente a quella del deposito dell'impugnazione a mezzo PEC.

La Corte ha ritenuto che, in questo caso, “**debba trovare applicazione l'art. 24, comma 4-bis, CAD, che opera l'equiparazione fra certificato elettronico scaduto e mancata sottoscrizione digitale**, venendo così ad essere integrata la causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176” (Sez. F, n. 45316 del 10/08/2023).

Nella decisione in esame è stato osservato che l'art. 2, comma 6, seconda parte, del CAD, infatti, prevede che “*le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*”.

L'applicazione della disciplina generale del CAD, pertanto, risulta sussidiaria, per il solo caso in cui manchi una disciplina propria (e diversa) del processo penale telematico.

Il successivo art. 20, comma 1-*quater*, CAD, ribadisce l'autonomia e la prevalenza della disciplina del processo telematico su quella del Codice dell'amministrazione digitale, in relazione al deposito degli atti nel processo, affermando che “*Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico*”.

Sullo specifico punto della sottoscrizione digitale dell'atto, non intervengono né la normativa codicistica, né la legislazione speciale emergenziale, che ha introdotto la possibilità della presentazione dell'impugnazione per via telematica, né la disciplina secondaria del Direttore di DGSIA, al quale pure era rimessa la possibilità di una normazione “tecnica” al riguardo. Ne consegue, quindi, che **deve trovare applicazione la generale disciplina del Codice dell'amministrazione digitale**.

La sentenza indicata, peraltro, si segnala anche perché la Corte ha sottolineato che *“i requisiti di forma sovrintendono alla tutela della certezza della provenienza dell'atto dal suo autore, certezza che non può trarsi aliunde”*.

In questa prospettiva, **anche l'uso della posta elettronica certificata, intestata al difensore, per il deposito dell'atto, da solo, non garantisce la paternità dell'atto di impugnazione.**

Con la disciplina emergenziale, difatti, il legislatore ha fissato alcuni requisiti tecnici essenziali, in analogia con quanto previsto per il processo civile telematico, che sono richiesti *ad substantiam* per assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiziario destinatario (cfr., in questi termini, Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Rv. 282151, in motivazione).

Il difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), della abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. - registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completa e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), **non pongono soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l'inesistenza giuridica.**

In conclusione, *“non vi è spazio per il favor impugnationis, in quanto il bene in gioco, nel caso in esame, è la riferibilità dell'atto all'autore, non surrogabile da ulteriori elementi, destinati a comprovare altre certezze, quali la provenienza dell'atto e l'abilitazione del difensore, ma non in grado di escludere un utilizzo abusivo del certificato, una volta scaduto”* (così, Sez. F, n. 45316 del 10/08/2023).

5.4. La verifica di esistenza e validità della firma digitale può essere effettuata solo con gli appositi *software* di firma (Dike, Firma Certa, Firma Ok Gold etc.) o per mezzo del software ministeriale.

L'accertamento della presenza della firma digitale, inoltre, **può essere insito nell'estensione stessa del file**. E' stato precisato, infatti, che *“un file pdf.p7m altro non è che un file firmato digitalmente, che può essere un documento di testo, un foglio elettronico, un'immagine, una fattura elettronica o un qualunque altro tipo di documento informatico sul quale, tramite un procedimento elettronico, sia stata apposta una firma digitale”*. Ne consegue che, ai fini della verifica della sussistenza della firma digitale di un atto di impugnazione, *“non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il file abbia estensione pdf.p7m in quanto tale estensione è essa stessa probante dell'avvenuta firma digitale dell'atto”* (così, Sez. 4, n. 43976 del 26 settembre 2023).

5.5. L'impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità e, dunque, la **prospettazione di un errore informatico della cancelleria** nelle operazioni di controllo della sottoscrizione digitale comporta la necessità di un **accertamento di fatto** che consiste in una verifica (*“ora per allora”*) della presenza della firma digitale, che deve essere sostenuta con **adeguate allegazioni**, di consistenza tale da rendere evidente l'errore in cui sarebbe incorso l'ufficio giudiziario che ha ricevuto l'atto (cfr. Sez. 7, n. 45610 del 6/10/2023 per una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il ricorrente, pur impugnando la declaratoria di inammissibilità, non abbia fornito prova certa della sottoscrizione digitale dell'atto, **non potendo desumersi la stessa dalla sottoscrizione degli allegati**).

Sul punto, secondo una recente decisione, la verifica della presenza della sottoscrizione digitale, effettuata dal ricorrente in proprio per mezzo di

applicativi riconosciuti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), non può valere a superare il precedente accertamento negativo della cancelleria perché è stata effettuata certamente sulla base di atti di cui lo stesso ricorrente ha mantenuto la disponibilità, ma che non necessariamente sono corrispondenti a quello che, a mezzo mail sono stati trasmessi, ricevuti ed accettati dall’ufficio (Sez. 6, n. 34099 del 3 luglio 2023, in una fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che l’impugnazione fosse stata regolarmente firmata digitalmente su file “PDF nativo”, come risultava da una verifica compiuta per mezzo della “*InfoCert Tinexta Group Dike GoSign*”, applicazione riconosciuta dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) tra i software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione del Centro nazionale per l’informatica della Pubblica amministrazione (“CNIPA”) del 21 maggio 2009, n. 45).

5.6. Nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione dell'emergenza del d.l. n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020, il “documento informatico” è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, è trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard noto ormai con l'acronimo pdf (*portable document format*), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in formato pdf, il documento viene firmato digitalmente.

La Corte di cassazione si è occupata di recente di una fattispecie, per stessa ammissione del ricorrente, il “documento informatico”, nella specie un ricorso al Tribunale del riesame, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, è stato stampato e trasformato in documento cartaceo; poi, il documento cartaceo è stato riprodotto in formato informatico

mediante la scansione dell'immagine ed a quell'immagine è stata apposta la firma digitale (Sez. 4, n. 22708 del 11/05/2023).

In tale caso, la Corte, pur rilevando che la scansione dell'immagine non costituisce operazione consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale di DGSIA, ha ritenuto che **la sanzione dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione è prevista solo quando manchi la sottoscrizione digitale**. L'eventuale passaggio ulteriore, consistente nella stampa del file, nella sua sottoscrizione analogica e nella successiva scannerizzazione, non è necessario, non è previsto dalla normativa secondaria, ma se posto in essere, non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza⁴⁰.

6. La mancanza della sottoscrizione digitale degli allegati all'impugnazione

6.1. L'art. 24, comma 6-*bis* del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020, stabiliva che l'impugnazione “*contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale*”. Il successivo comma 6-*sexies*, lett. b), prevedeva che l'impugnazione fosse inammissibile “*quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-*bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale*”.

L'art. 87-*bis*, comma 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, continua a prevedere che l'impugnazione da depositare “*in forma di documento informatico (sia) sottoscritt(a) digitalmente (...) e cont(enga) la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per*

⁴⁰ Sul tema si veda C. Minnella, *Riesame scannerizzato e firmato digitalmente: nessuna inammissibilità*, in *IUS Processo telematico*, 4 luglio 2023.

conformità all'originale". Tra le ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione presentato, elencate dal comma 7 della stessa disposizione, tuttavia, non compare più l'eventualità in cui *“le copie informatiche per immagine (...) non sono state sottoscritte digitalmente”*, ma solo quella in cui ad essere sprovvisto di firma è l'atto principale.

6.2. Confrontandosi con l'ipotesi di inammissibilità prevista dal d.l. n. 137 del 2020, art. 24, comma 6-*sexies*, lett. b), un indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto che **la sottoscrizione digitale degli allegati costituisce “un onere imposto alle parti che abbiano optato per tale forma di presentazione dell'impugnazione che non può dirsi irragionevole o tale da compromettere i diritti e le facoltà difensive delle parti, qualora ... riguardi documenti non ancora acquisiti agli atti del giudizio e rilevanti in relazione alla richiesta presentata dalla parte ... in quanto è funzionale alla esigenza di certezza della provenienza e della genuinità degli atti di impugnazione ...”** (Sez. 3, n. 7903 del 22 febbraio 2022).

E' stato affermato, pertanto, che il ricorso per cassazione trasmesso a mezzo PEC, cui siano allegati atti non sottoscritti dal difensore con firma digitale, è inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. b), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020 n. 173 (Sez. 4, n. 21462 del 2 maggio 2023, in *IUS Processo telematico* 8 giugno 2023, con nota L. GIORDANO, *Inammissibile il ricorso per cassazione inviato a mezzo PEC privo della sottoscrizione digitale degli atti allegati*). Anzi, è stato aggiunto che, nel caso di mancata sottoscrizione degli allegati, non trova applicazione l'art. 165-*bis*, comma 2, disp. att. c.p.p. che onera la cancelleria a trasmettere alla Corte di cassazione copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, qualora non presenti tra gli atti già trasmessi, sia nel caso di deposito dell'atto di impugnazione in cancelleria, sia in quello di trasmissione a mezzo pec senza allegati (Sez. 4, n. 21462 del 2 maggio 2023, cit.).

6.3. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, tuttavia, sembra ormai orientarsi diversamente.

Si sostiene, infatti, che **la mancata sottoscrizione** con firma digitale delle copie informatiche per immagine degli atti allegati all'impugnazione inviata a mezzo PEC da parte del difensore **comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione**, ai sensi dell'art. 24, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, **solo se l'allegato privo di sottoscrizione digitale assume una valenza decisiva o, comunque, essenziale nell'economia dell'impugnazione proposta** (Sez. 6, n. 29173 del 11 maggio 2023, in *IUS Processo telematico*, 15 settembre 2023, con nota L. GIORDANO, *Ammissibile l'impugnazione priva della sottoscrizione digitale di un allegato "non decisivo" per la decisione prodotto dal difensore*; Sez. 4, n. 22135 del 02/05/2023, Rv. 284644 – 01; Sez. 1, n. 34612 del 25/05/2023, che ha ritenuto ammissibile l'impugnazione nonostante la mancata sottoscrizione da parte del difensore di atti che erano già presenti nell'incarto processuale e che erano già noti al Tribunale; Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, Rv. 283936 – 01, in una fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione per conformità all'originale del certificato medico attestante la malattia del difensore, funzionale ad ottenere il rinvio dell'udienza per impedimento; Sez. 4, n. 43747 del 25 novembre 2021).

Nell'applicazione della causa di inammissibilità di cui alla l. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 24, comma 6-*sexies*, lett. b), pertanto, è necessario verificare l'essenzialità o meno dell'allegazione all'impugnazione proposta, in ossequio al **principio di conservazione degli atti processuali**. Tale principio esprime l'esigenza generale di non privare di validità ed efficacia atti e comportamenti solo perché difettosi od oscuri, optando, ove possibile, per la salvezza dell'effetto dell'atto processuale, in un'ottica di economia ed efficienza del

sistema, garantita dal rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali (Sez. 4, n. 43747 del 25 novembre 2021).

E' stato sottolineato, in particolare, che una interpretazione letterale della norma più volte citata, che ricollegasse sempre e comunque l'inammissibilità dell'atto di impugnazione al difetto di sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine da parte del difensore, si espone a consistenti **dubbi di costituzionalità**, in quanto tutelerebbe in modo eccessivo lo scopo di garantire certezza della genuinità degli atti che radicano il processo di impugnazione.

L'esito palesemente irragionevole dell'esegesi puramente letterale della disposizione in esame impone il ricorso a un'interpretazione teleologica, che istituisca **un rapporto ragionevole di proporzionalità** tra i mezzi impiegati e lo scopo legittimo perseguito dal legislatore e che riduca l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione alle sole violazioni più gravi del precetto.

Sarebbe, infatti, manifestamente irragionevole sacrificare il diritto fondamentale dell'imputato a vedere riesaminata la pronuncia di condanna solo per effetto di una violazione formale e relativa ad un atto che non assume una funzione essenziale rispetto al diritto azionato in giudizio.

La sanzione processuale dell'inammissibilità, in una prospettiva costituzionalmente orientata, pertanto, può essere irrogata solo ove risultino effettivamente pregiudicate le finalità di certezza giuridica cui la disciplina sulla proposizione delle impugnazioni in via telematica intende perseguire e, segnatamente, ove la carenza di sottoscrizione determini l'incompletezza e la mancanza di integrità di allegati aventi un rilievo essenziale.

La soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, è conforme all'indirizzo consolidato dalla giurisprudenza europea.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare, con la sentenza del 9 giugno 2022, resa nel caso Xavier Lucas c. Francia, ha ribadito che il diritto ad accedere al processo deve essere concreto ed effettivo⁴¹. Da tale principio deriva che le autorità interne debbono di **evitare eccessi di formalismo**⁴², che possono risolversi, sul piano effettuale, in un sostanziale diniego di giustizia⁴³.

La soluzione interpretativa proposta dalla Corte di cassazione lascia adito solo a **dubbi di ordine pratico**, dal momento che impone all'interprete di distinguere, ai fini dell'applicazione della sanzione processuale, tra l'allegato all'impugnazione che presenta un rilievo essenziale ai fini del suo accoglimento e quello al quale tale valore non può essere assegnato.

7. Il rilievo dell'indirizzo di posta elettronica del mittente ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

7.1. L'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. c) e lett. d), d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020, stabiliva che l'impugnazione fosse inammissibile sia *“quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di*

⁴¹ Si fa riferimento a Corte EDU, 9 giugno 2022, ric. n. 15567/204, Xavier Lucas c. Francia che ha ravvisato la violazione dell'art. 6, par. 1, Cedu nel caso in cui un'impugnazione sia dichiarata irricevibile per il solo fatto di essere stata depositata in cartaceo, anziché per via telematica. In particolare, la Corte europea ha premesso che il diritto di accesso a un tribunale deve essere “concreto ed effettivo” e non “teorico e illusorio” e che “le limitazioni sono compatibili con l'articolo 6, par. 1, solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito”. Secondo questa decisione, non è irrealistico, né irragionevole imporre l'utilizzo di un servizio digitale agli avvocati, professionisti legali che debbono ritenersi adusi a tali strumenti. Nondimeno, il giudice di legittimità, avendo fatto prevalere il principio di obbligatorietà del deposito degli atti in formato digitale, senza tener in debita considerazione gli ostacoli effettivamente riscontrati dal ricorrente nell'ottemperarvi, ha dimostrato un formalismo eccessivo, non richiesto dal principio di certezza del diritto, né da quello di corretta amministrazione della giustizia.

⁴² Sulla censura agli eccessi di formalismo nel giudizio di legittimità, che si risolvono, in una violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall'art. 6, p. 1 della Convenzione, v. anche le sentenze del 28/10/2021, Succi c. Italia, e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia.

⁴³ La dottrina ha evidenziato che la previsione della inammissibilità dell'impugnazione per la mancata sottoscrizione digitale degli allegati costituisce *“un chiaro esempio di mismatching tra violazione (mancanza di firma digitale “conformizzante”) e sanzione (inammissibilità dell'intero atto di impugnazione)”* (B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, Milano, 2022).

posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4”, sia quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che **non è intestato al difensore**.

L'art. 87-*bis*, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022, innovando in modo significativo sul punto la disciplina delle cause di inammissibilità, ha limitato la sanzione al solo caso in cui “*l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1*” della stessa norma. Sembra dunque consentito l'invio da un indirizzo pec, presente del registro, ancorché non appartenente al difensore che ha sottoscritto in modo digitale l'atto.

7.2. La scelta del legislatore risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui **la declaratoria di inammissibilità dell'atto si giustifica solo se la violazione delle prescrizioni formali introdotte ha effettivamente reso incerta l'identificazione del mittente**, mediante l'identità digitale delineata dall'indirizzo PEC ufficialmente attribuito al difensore e l'autenticità della sottoscrizione (Sez. 6, n. 33038 del 25/05/2023). È stata così adottata una interpretazione in linea con il principio per il quale il diritto di accedere al processo deve essere concreto e effettivo, sicché le autorità interne devono evitare formalismi che conducano a un sostanziale diniego di giustizia in violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall'art. 6 della Convenzione EDU⁴⁴.

8. La trasmissione dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

⁴⁴ Corte EDU, sentenze del 9/06/2022, Xavier c. Francia, del 28/10/2021, Succi c. Italia e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia.

8.1. L'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. e), d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 176/2020, stabilisce che l'impugnazione è inammissibile anche *“quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4”*.

Questa ipotesi di inammissibilità è stata riproposta dall'art. 87-*bis*, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2022.

8.2. Il difetto della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di posta elettronica di destinazione dell'impugnazione trasmessa a mezzo PEC (perché diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) **determina l'inesistenza giuridica dell'atto** e, di conseguenza, **l'inammissibilità dell'impugnazione** (Sez. 1, n. 28587 del 7/04/2022; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021).

L'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, invero, ha individuato alcuni requisiti tecnici essenziali, richiesti *ad substantiam*, per assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiziario destinatario.

Questi requisiti tecnici - in analogia a quanto già previsto per il processo civile telematico regolato dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 - sono posti a presidio del rispetto delle **garanzie sostanziali** che la normativa processuale deve garantire alla valenza dell'atto informatico di parte trasmesso mediante la posta elettronica certificata.

Il difetto della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione, d'altra parte, **pone in dubbio l'idoneità dell'invio dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida**, impedendo l'applicazione del principio di conservazione, giustificando la sanzione dell'inammissibilità.

8.3. La normativa cd. emergenziale ha precisato l'**ufficio destinatario dell'impugnazione**. Ai sensi dell'art. 24, comma 6-ter, d.l. n. 137 del 2020, *“l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato”*. Questa disposizione è stata riproposta dall'art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, **l'inammissibilità** dell'appello inviato in via telematica all'indirizzo PEC della Corte di appello, tenuta a decidere l'impugnazione, e non all'indirizzo di posta del giudice di primo grado che ha emesso il provvedimento impugnato **non è sanata dall'eventuale successivo inoltro della PEC**, a cura della cancelleria della Corte di appello, **all'ufficio giudiziario di primo grado** (Sez. 6, n. 20931 del 18/04/2023, in una fattispecie in cui la trasmissione all'indirizzo PEC del giudice di primo grado era intervenuta dopo la scadenza del termine utile per l'impugnazione).

8.4. La giurisprudenza ha chiarito che **l'inammissibilità dell'impugnazione consegue all'utilizzo di un indirizzo non ricompreso nell'allegato 1** al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), emesso ai sensi del precedente comma 4 della medesima disposizione, pubblicato il 9 novembre 2020 e reperibile nel portale dei servizi telematici (Sez. 4, n. 48794 del 28/09/2023; Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, secondo cui deve *“evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 09/11/2020 dal Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato al predetto provvedimento”*; Sez. 4, n. 44368 del 28/09/2023).

E' stata ritenuta inammissibile, pertanto, la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore DGSIA del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18/12/2020, n. 176, **seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale**, non potendo questo derogare alla previsione di legge” (Sez. 6, n. 46119 del 9/11/2021).

In forza del principio generale della tassatività delle cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dall'art. 591 c.p.p. non è stata considerata causa di inammissibilità la **violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell'ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC)** assegnati all'ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi (Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414 - 01).

9. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari.

9.1. Secondo il nuovo art. 87-*bis*, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, **l'atto di impugnazione**, in deroga a quanto disposto dal comma 3 della stessa norma, **è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p.** E' stato precisato che non è ammissibile né la trasmissione all'indirizzo PEC dell'ufficio emittente il provvedimento cautelare, né la presentazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trova l'impugnante, stante l'inapplicabilità dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 47192 del 11/10/2022 Rv. 284010 - 01).

La norma indicata, che ricalca il contenuto dell'art. 24, comma 6-*quinquies*, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176., si riferisce tanto alla spedizione in via telematica di una richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali, quanto alle impugnazioni avverso misure cautelari reali. **È tuttavia indicato come ufficio giudiziario destinatario il solo tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p.** (cioè, come è noto, il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza) e non quello di cui all'art. 324, comma 5, c.p.p. o all'art. 322-*bis*, comma 1-bis, c.p.p. (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento), competente in tema di impugnazione di misure cautelari reali.

Sembrerebbe destinatario dell'atto, sempre e comunque, il tribunale distrettuale del riesame, anche quando l'impugnazione riguarda un provvedimento cautelare reale e deve essere giudicata dal tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il

provvedimento (il tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. Ben può non coincidere con quello previsto dall'art. 324, comma 5, c.p.p., competente in tema di impugnazione avverso i provvedimenti cautelari reali).

In occasione della riscrittura delle cause di inammissibilità dell'impugnazione presentata a mezzo PEC, peraltro, è stato stabilito dall'art. 87-*bis*, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022, che **l'atto deve essere dichiarato inammissibile anche quando la richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari personali o reali** è stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, **all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.**

Il riferimento “*all'ufficio competente a decidere*” induce a ritenere che l'atto di impugnazione di una misura cautelare reale vada inviato a mezzo PEC all'indirizzo del tribunale del capoluogo della provincia, cioè all'ufficio competente a decidere l'impugnazione ex artt. 322-*bis*, comma 1-*bis* e art. 324, comma 5, c.p.p. (che, come già evidenziato, potrebbe anche non coincidere con il Tribunale distrettuale del riesame).

9.2. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, la richiesta di riesame sia presentata a mezzo posta elettronica certificata oltre l'orario di ufficio, **il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell'Autorità procedente**, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., **decorre dalla sua "presa in carico", mediante registrazione, da parte della cancelleria** (nella specie, correttamente avvenuta il giorno feriale successivo) e **si computa, secondo la regola**

generale dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., senza tener conto del suddetto giorno iniziale, trattandosi di ordinario termine processuale (Sez. 2, n. 49546 del 26 ottobre 2022; Sez. 2, n. 33080 del 29 aprile 2022; Sez. 6, n. 8599 del 02/12/2021, dep. 2022, Rv. 283105 - 01)⁴⁵.

Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, pertanto, ai sensi dell'articolo 87-*bis*, comma 1, d. lgs. n. 150 del 2022 occorre considerare le ore 24 del giorno di scadenza; il termine di cinque giorni per lo svolgimento dei successivi adempimenti da parte della cancelleria, invece, decorre dalla registrazione dell'atto pervenuto in modo telematico.

Al deposito tempestivo della richiesta nella cancelleria del tribunale competente consegue la conoscenza della impugnazione da parte del Tribunale del riesame e, quindi, automaticamente il decorso del termine previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente. **Questi momenti**, però, *“possono non coincidere a seguito della entrata in vigore della legge n. 176 del 2020, perché è possibile, al di là del tema della verifica della sua tempestività, che la richiesta venga "presentata" in un dato giorno ma che della stessa l'ufficio venga obiettivamente a conoscenza il giorno successivo. In tali casi, il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non può che decorrere da quando la sequenza procedimentale è "possibile", cioè dal momento in cui l'ufficio sa della richiesta di riesame, atteso che, diversamente, il procedimento sarebbe dipendente da variabili rimesse alla volontà delle parti, con possibili abusi”* (così, Sez. 6, n. 8599 del 02/12/2021, dep. 2022, Rv. 283105 – 01, cit.).

La trasmissione degli atti ex art. 309, comma 5, c.p.p. da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, inoltre, può avvenire in modo telematico anche oltre l'orario di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria. (Sez. 5, n. 47798 del 08/11/2022).

⁴⁵ Il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale *"dies a quo non computatur in termine"*, sicché non deve tenersi conto del suddetto giorno iniziale, coincidente con la presentazione della richiesta di riesame (Sez. 4, n. 7024 del 08/11/2022, dep. 2023, Rv. 284102 - 01).

10. L'invio a mezzo pec della rinuncia all'impugnazione.

Per mera completezza, appare utile rilevare che, secondo la giurisprudenza, **anche la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata**. La fonte normativa di tale facoltà viene ravvisata nell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176 del 2020. Questa norma, infatti, con una formula estremamente ampia ed onnicomprensiva, prevede che, *“per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati”*, diversi da quelli per i quali è previsto il deposito sul portale telematico, *“è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44”* (così, Sez. 5, n. 19906 del 31/01/2023).

Al riguardo, è stato precisato che la mancata sottoscrizione digitale, da parte del difensore, della rinuncia al ricorso per cassazione inviata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176., non ne determina l'invalidità o l'inammissibilità, in assenza di una norma che lo preveda espressamente (Sez. 3, n. 26270 del 05/04/2022, Rv. 283471 - 01).

11. La Corte di cassazione sull'applicativo Tiap-Document@.

11.1. Appare ancora utile soffermarsi sull'elaborazione giurisprudenziale sul sistema informatico T.I.A.P. con il quale bisognerà confrontarsi fino alla piena attuazione del processo penale telematico.

La Corte di cassazione, con diverse sentenze, ha affermato la piena legittimità dell'utilizzo di tale sistema per la comunicazione di atti tra gli uffici

giudiziari, mostrando di avere piena consapevolezza dell'evoluzione che il processo telematico segnerà rispetto a tale strumento⁴⁶.

Come è noto, **il T.I.A.P.** (acronimo di Trattamento Informatico Atti Processuali), oggi **Tiap-Document@**, è un **applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo** che consente di aggiungere i contenuti nelle varie fasi del procedimento penale con atti, documenti e supporti multimediali⁴⁷. Utilizzando questo applicativo si perviene alla digitalizzazione del fascicolo per mezzo della “scannerizzazione” dei documenti cartacei o dell’acquisizione di file digitali. Successivamente, si procede alla classificazione, alla codifica e all’indicizzazione degli atti in modo da formare i fascicoli, con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa dell’intero fascicolo oppure di singoli atti⁴⁸.

Una circolare della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 26/1/2016 ha individuato il T.I.A.P. come gestore documentale unico nazionale⁴⁹.

11.2. Sarebbe riduttivo definire il sistema informatico come un mero contenitore di atti processuali e documenti, trattandosi piuttosto di uno strumento che gestisce il fascicolo in tutte le fasi processuali. **Il gestore documentale T.I.A.P., infatti, è strutturato per seguire il flusso del**

⁴⁶ Cfr. secondo cui “*Non si può dimenticare ... che non si tratta di atti che nascono digitali, ma di atti che vengono caricati sull'applicativo Tiap a cura del personale amministrativo*” (così, Sez. 4, n. 21900 del 18/05/2022).

⁴⁷ Sul T.I.A.P., si veda a A. MADDALENA, *Il gestore documentale TLAP (PPT)*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 28/05/2019, cit.; volendo, L. GIORDANO, *Il sistema documentale TLAP: esame delle questioni sorte a qualche anno dalla sua introduzione*, in *www.ilprocessotelematico.it* 4/01/2018, cit.

⁴⁸ In alcune sedi giudiziarie il sistema è stato introdotto a partire dal 2010. Con ordine di servizio del Procuratore della Repubblica di Napoli n. 97 del 2010, ad esempio, è stata disposta la “scannerizzazione” degli atti di tutti i fascicoli relativi a reati di competenza collegiale nella fase della notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini nonché della quasi totalità delle richieste di misure cautelari personali e reali. In data 2 ottobre 2012 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Procura della Repubblica di Napoli, Tribunale di Napoli, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e Camera penale di Napoli avente ad oggetto la regolamentazione del sistema T.I.A.P. A far data dal 10 febbraio 2013, la Procura della Repubblica di questa città trasmette normalmente in via informatica al Tribunale gli atti relativi alle procedure di riesame delle misure cautelari.

⁴⁹ È stata comunque garantito il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) di cui è stata prevista apposita “migrazione”.

procedimento penale. Esso prevede che un determinato fascicolo possa essere individuato univocamente con i numeri assegnati allo stesso dalla Procura della Repubblica, dall'ufficio del giudice delle indagini preliminari e dal tribunale settore dibattimento.

In particolare, il T.I.A.P. consente nelle diverse fasi processuali la “creazione” di fascicoli informatici per realizzare la cd. *discovery*, con una cadenza che ricalca perfettamente la creazione dei fascicoli processuali cartacei⁵⁰.

Il T.I.A.P., inoltre, “logga” tutti gli accessi, in modo da permettere successivi accertamenti; **consente statistiche personali; è gestore di PEC**, facilitando il compimento di notifiche che sono originate direttamente a partire dai documenti presenti nel fascicolo, mentre gli esiti sono automaticamente ricollocati nello stesso in relazione agli atti a cui si riferiscono.

Il sistema, dunque, rappresenta una tappa importante nella direzione del fascicolo interamente digitale⁵¹.

11.3. La Corte di cassazione si è occupata dell'applicativo in diverse pronunce, precisando che **la fonte normativa che legittima l'impiego del T.I.A.P. per la “comunicazione di atti” tra uffici giudiziari è rappresentata dall'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen.,** che legittimano l'uso di “mezzi tecnici idonei” (Sez. 3, n. 53986 del 25/06/2018, Caputo, Rv. 274427; Sez. 1, n. 14869 del 19/12/2016, dep. 2017, Guzzino). A

⁵⁰ Le modalità con le quali procedere alla discovery possono essere adattate alle esigenze degli uffici, così come può essere personalizzata la strutturazione del fascicolo al momento dell'inserimento degli atti e quella di visualizzazione in fase di successivo studio (ad esempio per documenti sparsi o raggruppati in faldoni). Il profilo dell'indicizzazione è centrale, in quanto mira a favorire lo studio degli atti del procedimento.

⁵¹ Il T.I.A.P., tra l'altro, facilita le operazioni di accesso agli atti dei difensori. L'avvocato può verificare la presenza del fascicolo nel sistema accedendo ad un monitor d'informazione situato in una sala appositamente allestita per la consultazione del T.I.A.P. Effettuata con risultato positivo tale verifica, il difensore può presentare una richiesta di accesso con contestuale dichiarazione di aver ricevuto mandato dalla parte. Questa dichiarazione ha efficacia al solo fine di accedere al sistema per navigare nel fascicolo d'interesse. Valutata la ritualità della richiesta, il difensore riceve le credenziali di accesso per visualizzare il fascicolo digitalizzato; può, quindi, selezionare gli atti di cui intende chiedere copia; le credenziali rilasciate consentono l'accesso per una singola sessione di consultazione; l'addetto, quindi, procede al rilascio delle copie degli atti selezionati dal difensore (in formato cartaceo o elettronico, a seconda della richiesta), riscuotendo i diritti se dovuti.

queste norme, però si aggiungono **i protocolli d'intesa** che sono stati stipulati tra le parti del processo penale, concordando l'uso dell'applicativo per la trasmissione degli atti e la loro consultazione da parte dei difensori⁵².

L'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., invero, stabilendo che la comunicazione di atti tra gli uffici possa avvenire anche “*con mezzi tecnici idonei*”, prescrive, tuttavia, che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto debba attestare, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. Nel caso di utilizzo del sistema T.I.A.P., secondo quanto generalmente contenuto nei protocolli tra le parti, è convenuto solo che “*La Procura della Repubblica curerà che su ogni fascicolo inoltrato all'Ufficio GIP - relativamente al quale si sia proceduto all'inserimento in TLAP - sia apposto, da parte della segreteria del PM, idonea stampigliatura attestante l'avvenuto inserimento*”⁵³.

L'attestazione della conformità dell'atto all'originale, pertanto, si risolve nella mera indicazione dell'avvenuto inserimento degli atti in T.I.A.P., sottoscritta dal cancelliere. In buona sostanza si tratta di una sorta di affermazione di conformità implicita nell'impiego di un sistema che è stato sviluppato dal Ministero della Giustizia e che, quindi, è reputato perfettamente idoneo alla trasmissione degli atti⁵⁴.

Il fondamento normativo del sistema realizzato è stato individuato anche nell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Tale norma prevede che la copia informatica di un atto - prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il

⁵² Per qualche riflessione sul rilievo dei protocolli stipulati nei diversi distretti giudiziari tra le parti del processo penale nel periodo emergenziale sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus*, in *Diritto penale e processo* 2020, 7, 920 e ss.

⁵³ cfr., ad esempio, il Protocollo d'intesa stipulato a Napoli il 2 ottobre 2012 tra il Presidente della Camera Penale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ed il Presidente del Tribunale)

⁵⁴ Questa valutazione è esplicitamente contenuta in taluni protocolli tra le parti del procedimento penale. Ad esempio, in quello n. 1684 del 24/03/2016, stipulato tra la Procura della Repubblica di Napoli, il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell'Ordine di Napoli e la Camera penale, relativo all'estensione del T.i.a.p., è espressamente convenuto che la dicitura T.i.a.p., sottoscritta dal cancelliere, assume “*valore di attestazione di conformità del fascicolo digitale a quello cartaceo*”

documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto – presenta la stessa efficacia dell'atto cartaceo (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli ed altri).

Da una parte, dunque, il cancelliere, con la dicitura “T.i.a.p.”, per implicito, attesta di avere inserito nell'applicativo proprio le scansioni degli atti cartacei (secondo quanto prescritto dall'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. e dai protocolli d'intesa), impiegando uno strumento tecnologico la cui idoneità è stata attestata dal ministero della Giustizia; dall'altro, una norma primaria prevede che le copie digitali hanno lo stesso valore degli originali.

L'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., quindi, è la fonte normativa di un sistema i cui pilastri ulteriori sono costituiti pure dal Codice dell'amministrazione digitale, dai protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e le organizzazioni forensi (oltre che dai provvedimenti ministeriali che ne hanno permesso l'adozione agli uffici).

La Suprema Corte, peraltro, ha precisato che, in tema di fascicolo informatizzato contenuto nel sistema TIAP, **qualora le condizioni formali relative alle comunicazioni ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. ovvero all'esatta osservanza delle indicazioni contenute nei protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e gli Ordini degli avvocati interessati non ricorrano - come nel caso in cui manchi la prevista attestazione formale di corrispondenza tra il contenuto del fascicolo procedimentale cartaceo e quello del fascicolo informatizzato inserito nel sistema TIAP, indispensabile ad attestare la conformità del secondo al primo - le parti non possono che far fede sul fascicolo processuale cartaceo e di quello devono tenere conto per le loro richieste** (Sez. 5, n. 27315 del 7/3/2019, Padalino ed altri). In questa decisione, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il

fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice del fascicolo "TIAP", compilato in assenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo⁵⁵.

In seguito, il medesimo principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021) la quale, anzi, capovolgendo detto principio, ha anche affermato che, «in presenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato, **solo analogha certificazione che attesti, invece, la mancata trasmissione di atti contenuti nel fascicolo cartaceo è idonea a vincere la presunzione di completezza del corredo indiziario trasmesso e di conoscenza che ne deriva**» (Sez. 5, n. 45459 del 17/10/2019, N.D.).

Più di recente, è stato affermato che *“il fatto che un atto non sia "caricato" nel sistema, dunque, non consente di affermare che quell'atto non sia esistente, né tale inesistenza può essere desunta ... da elementi indiziari quale è la correzione a penna della data di scadenza della richiesta di proroga successiva”* (così, Sez. 4, n. 21900 del 18/05/2022).

11.4. Una delle prime questioni che è stata posta al vaglio della Suprema Corte nel caso di utilizzo del sistema informatico T.I.A.P., invero, ha riguardato **l'autenticità degli atti e la garanzia della loro immodificabilità** posta in dubbio dalla prospettazione difensiva. Su tale premessa si è sostenuto che la trasmissione degli atti in formato digitale non basterebbe ad assolvere l'obbligo di deposito degli atti gravante sul pubblico ministero.

La Corte ha rigettato il ricorso, inteso invero a mettere in discussione la complessiva legittimità del sistema implementato dal Ministero della Giustizia,

⁵⁵ In questa sentenza la Corte ha tuttavia affermato che *“non si rinviene nell'attuale sistema processuale una espressa previsione relativa alla perfetta sostituibilità formale tra fascicolo informatizzato presente al TLAP e fascicolo cartaceo, formato in osservanza alle regole del codice di procedura penale ..., sicché è a quest'ultimo che deve farsi riferimento per il contenuto degli atti posti alla base del processo”*. Sulla sentenza si veda A. MADDALENA, *Quali sono le condizioni di validità della trasmissione degli atti tramite l'applicativo TLAP?*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 3/09/2019.

rilevando che, **in difetto di specifici rilievi, non sussiste alcuna ragione per ritenere che gli atti contenuti nel sistema T.I.A.P. abbiano una valenza inferiore, in termini di autenticità, rispetto a quelli cartacei** (Sez. 1, n. 14869 del 19/12/2016, dep. 2017, Guzzino). In particolare, «l'architettura del sistema Tiap prevede la cifratura di tutti i documenti ed una procedura di archiviazione che non consente alcun collegamento tra il documento (criptato) ed i soggetti o il procedimento cui esso si riferisce». È prevista la cifratura di tutti i c.d. “metadati” (cioè i dati relativi ai procedimenti). «L'accesso al fascicolo e le singole operazioni effettuate (consultazione, ricerca, modifica) vengono registrate, permettendo così l'esatta tracciabilità di chiunque abbia operato sui sistemi ... Non risponde pertanto al vero ogni riferimento giornalistico ad una asserita accessibilità al sistema, sottratta alle politiche di sicurezza adottate ... Inoltre, non è consentito in alcun modo l'accesso al TIAP dall'esterno della rete giustizia» (Sez. 1, n. 14869 del 19/12/2016, dep. 2017, Guzzino, cit.).

Gli atti contenuti nel sistema ministeriale T.I.A.P., pertanto, sono stati ritenuti pienamente conformi agli originali e, quindi, utilizzabili dal giudice per la decisione, anche del successivo giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, perché fanno parte del corredo processuale, dovendo ritenersi conosciuti dalle parti (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli ed altri, cit.)⁵⁶.

Anzi, è stato ritenuto abnorme in quanto estraneo al sistema processuale il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione al pubblico ministero della richiesta di rinvio a giudizio e del fascicolo processuale allegato, affinché provveda all'ordinata fascicolazione degli atti, perché conteneva **un indice degli atti formato mediante il sistema ministeriale di gestione documentale TIAP**, ma privi della numerazione in

⁵⁶ Su questa sentenza si veda, volendo, L. GIORDANO, *Gli atti trasmessi con l'applicativo TLAP sono utilizzabili per la decisione del giudizio abbreviato*, in www.ilprocessotelematico.it, 5 settembre 2019.

ogni pagina, in violazione del d.m. 30 settembre 1989, n. 334 (Sez. 6, n. 46139 del 29/10/2019, PMT C/ Fatih Soufiane, Rv. 277388 - 01)⁵⁷.

11.5. Secondo l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, **l'accertamento della mancanza di un atto tra quelli contenuti nel sistema ministeriale Tiap** (nella specie, il decreto di proroga di un'intercettazione) **non consente di affermarne l'inesistenza** e, quindi, **l'inutilizzabilità per la decisione**, sempre che la difesa non abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione di tale atto e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo sulla sua legittimità⁵⁸.

In particolare, secondo questo orientamento, **la difesa avrebbe dovuto richiedere al pubblico ministero di esibire il decreto di proroga**, non limitandosi a prendere atto che quel decreto non era presente nell'applicativo Tiap. La mancata richiesta rende pertinente il rinvio all'indirizzo giurisprudenziale secondo la quale la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., ***“sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità”***⁵⁹.

⁵⁷ La violazione delle prescrizioni da osservare nella formazione dei fascicoli processuali (nella specie la numerazione delle singole pagine e la predisposizione di un indice) non è causa di nullità degli atti (Sez. 3, n. 17195 del 25/03/2010, P.M. in proc. Qiu, Rv. 246986 - 01).

⁵⁸ Sez. 5, n. 22620 del 11/03/2022.

⁵⁹ Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018

11.6. Secondo la Suprema Corte, in particolare, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari può essere effettuata per mezzo della loro trasposizione in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini che le sono riconosciuti, di estrarre copia del supporto informatico ovvero di consultarne il contenuto (Sez. 1, n. 20832 del 15/02/2017, Muscarella, non mass.)⁶⁰.

La facoltà concessa alla difesa di consultare telematicamente gli atti presso l'Ufficio T.I.A.P., competente al rilascio copie, mediante visione nella postazione dei computer a disposizione dei difensori, secondo la giurisprudenza di legittimità, esclude senz'altro la violazione del diritto di difesa, non essendo impedita alcuna attività da espletarsi in relazione alla consultazione e al rilascio di copie degli atti (Sez. 3, n. 32496 del 05/07/2023; Sez. 5, n. 55081 del 28/06/2016, Sciuto; Sez. 2, n. 54537 del 12/09/2017, Lo Conte; Sez. 3, n. 53986 del 25/06/2018, Caputo, secondo cui, in tema di appello cautelare, la possibilità concessa alla difesa di consultare gli atti delle indagini digitalizzati nel sistema TIAP esclude qualsiasi violazione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio, non essendo impedito il tempestivo accesso a detti atti, né il rilascio di copia degli stessi).

In ogni caso, «dal punto di vista pratico, eventuali difficoltà che possono insorgere alle parti nella consultazione degli atti dovranno essere evitate o superate mediante le più opportune misure organizzative, affidate ai responsabili degli uffici, per consentire l'apertura della sala a ciò destinata anche nei giorni festivi o per orari più ampi», sul presupposto che «l'utilizzo di mezzi telematici per le comunicazioni di atti risponde all'esigenza di rapidità che connota la procedura di riesame in funzione dell'interesse de libertate della

⁶⁰ Sul tema della tutela del diritto di difesa, volendo, si veda L. GIORDANO, *Il sistema documentale TLAP: esame delle questioni sorte a qualche anno dalla sua introduzione*, in www.ilprocessotelematico.it, 4 gennaio 2018.

persona sottoposta a misura coercitiva» (Sez. 1, n. 3272 del 19/12/2016, dep. 2017, Interbartolo, non mass.).

11.7. Nel caso in cui il fascicolo sia informatizzato, secondo la Suprema Corte, **la data di trasmissione ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. è attestata dal cancelliere del Tribunale del riesame, che certifica il momento in cui il collegio può visualizzare gli atti** (Sez. 1, n. 44424 del 29/4/2016, De Micco ed altro, non mass.; Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dep. 2019, Urso; Sez. 3, n. 47814 del 24/11/2022)⁶¹.

In questi casi si apprezza chiaramente il vantaggio derivante dall'impiego del mezzo informatico, che non si risolve solo nella celerità dell'invio degli atti. Il sistema, infatti, registra ogni accesso e ogni operazione di modifica, siano esse aggiunte o eliminazioni di atti, oscuramenti o autorizzazioni alla visualizzazione. **È agevole, in particolare, verificare il rispetto della data di trasmissione previsto a pena di inefficacia della misura cautelare.** Colui che intendesse eccepire l'inefficacia della misura cautelare, pertanto, non potrebbe limitarsi a produrre, ad esempio, un indice relativo ad una certa data anteriore alla scadenza del termine da cui non risultasse la trasmissione di determinati atti, ma ha l'onere di richiedere una specifica attestazione che certifichi epoca ed orario di inserimento di determinati atti e soprattutto della possibilità per il collegio di visualizzarne il contenuto. «In difetto di prova siffatta ed a fronte della certificazione fide facente apposta dal cancelliere sulla data in cui gli atti risultano pervenuti ogni conclusione a smentita del contenuto relativo sarebbe sorretta da pura congettura» (Sez. 1, n. 44424 del 29/4/2016, De Micco ed altro, cit.).

⁶¹ Nel caso in cui il fascicolo sia stato digitalizzato in T.I.A.P., la trasmissione degli atti è notevolmente semplificata. Il pubblico ministero, infatti, trasmette gli atti al Tribunale del Riesame attivando la specifica funzione denominata "INVIA ATTI AL RIESAME". In tale ipotesi vengono trasmessi gli atti del "sotto-fascicolo virtuale" già trasmesso al Gip con l'aggiunta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e degli eventuali atti compiuti dal Gip. Sul tema, volendo, L. GIORDANO, *TLAP: quale è la data della trasmissione degli atti digitalizzati dal pubblico ministero al Tribunale del riesame?*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 15/07/2019.

È stato precisato, inoltre, che «la sanzione d'inefficacia della misura coercitiva opera nei soli casi in cui gli atti non siano stati trasmessi tempestivamente al Tribunale del riesame e non nel caso in cui la difesa non abbia avuto per altre ragioni possibilità di visualizzarne il contenuto integrale, attraverso l'applicativo TIAP» (Sez. 1, n. 44424 del 29/4/2016, De Micco ed altro, cit.)⁶².

La Corte di cassazione, d'altra parte, ha anche avuto modo di specificare che, nonostante l'utilizzo del sistema Tiap, **non è preclusa alle parti la possibilità di depositare atti anche nel corso dell'udienza camerale** dinanzi al Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 57783 del 23/10/2017, PM in proc. Gemellini) e che **la trasmissione da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame di atti d'indagine ulteriori rispetto a quelli trasmessi tramite Tiap** (nella specie, atti acquisiti dopo l'esecuzione della misura e non ancora inseriti nell'applicativo) **non incide sulla legittimità della misura coercitiva**, ove la stessa sia stata applicata nel pieno rispetto delle condizioni di legittimità (Sez. 6, n. 32064 del 15/05/2018, Glaoui).

11.8. In tema di impugnazione di provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione, oltre a ribadire che la trasmissione degli atti dal pubblico ministero al tribunale del riesame può legittimamente avvenire mediante il sistema T.i.a.p., ha ritenuto che **«la circostanza che un atto, comunque menzionato nell'indice, non risultasse inserito e che altri atti trasmessi non risultassero visibili, non è equiparabile alla mancata trasmissione»**, causa

⁶² In questa decisione, la Corte di cassazione ha rilevato che «il disposto dell'art. 291 cod. proc. pen., comma 1, nella sua formulazione letterale, non consente di ritenere sussistente un obbligo del pubblico ministero di presentare, al giudice competente ad applicare la misura cautelare richiesta, tutti gli atti in suo possesso, imponendo viceversa di ritenere che il Pubblico Ministero sia pienamente legittimato a selezionare, con ampia discrezionalità sottratta a controllo, quelli tra detti atti che, a suo giudizio, vanno sottoposti alla decisione del giudice nelle distinte scansioni procedurali». Ne deriva che «la circostanza che il Pubblico Ministero abbia inteso, successivamente, trasmettere al Tribunale della libertà anche le dichiarazioni integrali, sia pur parziali, non realizza alcuna violazione di legge; al più, risulta aver offerto al giudice del controllo cautelare materiale di maggiore spessore, rispetto a quello che, eventualmente, l'organo inquirente era tenuto a rimettere, secondo il disposto dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.»

di inefficacia della misura (Sez. 2, n. 37780 del 5/10/2021, P.; Sez. 3, n. 45118 del 27/10/2022). La perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., non si verifica qualora **la copia di parte degli atti** già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa **venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non “leggibile”**, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa". In questo caso, infatti, il tribunale, con provvedimento interlocutorio, può rinviare la decisione al fine di acquisire l'atto non reperito o non visibile, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti⁶³.

11.9. In tema di ricorso per cassazione, inoltre, è stato affermato che la mera indicazione del numero del file all'interno del T.I.A.P. non consenta di ritenere assolto l'onere del ricorrente di indicare specificamente gli atti sui quali si fonda l'eccezione di inutilizzabilità proposta e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 6, n. 7020, del 29/09/202, dep. 2021, in una fattispecie in cui è stato ribadito che il motivo di ricorso con cui si lamenta l'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni eseguite può essere esaminato dalla Corte di cassazione solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità della Corte (Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015,

⁶³ In precedenza, lo stesso principio è stato espresso da Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879.

Alearo, Rv. 265535; Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007).

11.10. I protocolli d'intesa stipulati negli uffici giudiziari prevedono, come si è visto, l'accesso agli atti da parte della difesa tramite l'applicativo T.I.A.P.

La Corte di cassazione, peraltro, ha affermato che **non può costituire causa di nullità l'accesso agli atti della convalida dell'arresto garantito al difensore attraverso la piattaforma digitale Teams** e, quindi, con modalità differenti da quelle previste nel protocollo interno adottato dall'ufficio giudiziario procedente (Sez. 6, n. 37670 del 21/09/2021).

Nella fattispecie, peraltro, il protocollo prevedeva la diretta trasmissione da parte del pubblico ministero procedente del fascicolo digitale al difensore. All'inizio dell'interrogatorio, tuttavia, il Gip ha dato atto che tutti gli atti presenti in Tiap-documenta erano stati caricati su *Teams*. La Corte, pertanto, ha ritenuto che il fatto che fossero stati caricati su teams tutti gli atti, con il diritto di esaminare e prendere visione degli atti posti a base della richiesta di convalida dell'arresto del ricorrente, nel corso della stessa udienza di convalida, svoltasi in videoconferenza e con la partecipazione a distanza del difensore, che nulla aveva eccepito in ordine alla regolarità di tale procedura e circa il corretto funzionamento della predetta piattaforma telematica utilizzata per condividere l'accesso agli atti nel corso dello svolgimento dell'udienza⁶⁴.

12. La Corte di cassazione sul S.I.C.P. - Sistema Informativo della Cognizione Penale.

⁶⁴ La Corte di cassazione, peraltro, ha anche affermato che dalla generale previsione di cui al d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 4, che stabilisce che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone fermate o arrestate sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, non farsi discendere le, conseguenze prospettate dalla difesa in ordine alla necessità che sia disposta la trasmissione e la condivisione degli atti per via telematica, essendo comunque garantita la possibilità di una consultazione di essi presso gli uffici (Sez. 1, n. 28186 del 13/05/2021).

La Corte di cassazione ha avuto l'occasione di soffermarsi sul valore delle iscrizioni al **S.I.C.P. - Sistema Informativo della Cognizione Penale** (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, PMT c/ Barletta Giuseppe, Rv. 277345 – 02)⁶⁵. **Tale registro informatico** - che costituisce l'evoluzione del precedente RE.GE. ed è in grado di gestire tutte le fasi del procedimento e del processo nei suoi diversi gradi di giudizio di merito e che è ormai attivo in tutti gli uffici giudiziari – **rappresenta «la banca informativa di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale»**, che assicura, ai vari attori dell'azione penale, la condivisione delle informazioni necessarie alle rispettive attività⁶⁶.

La Corte ha affermato che gli estratti dal S.I.C.P. sono idonei a provare, nel processo penale, il compimento di determinati atti in una certa data e, nel caso di specie, la data di iscrizione delle notizie di reato. Del resto, **dall'avvio in esercizio del S.I.C.P. non è più consentita la tenuta dei registri in forma cartacea**. Anzi, dalla normativa secondaria - ed in special modo dalla circolare del 2016, che contiene un'ampia illustrazione del quadro normativo primario di riferimento⁶⁷ – risulta la piena immedesimazione dei registri cartacei in quelli informatici.

⁶⁵ Su questa sentenza, si veda L. GIORDANO, *La Corte di cassazione torna sul tema della funzione del S.I.C.P.*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 29 gennaio 2020; sui pregi e sui limiti rilevati nel sistema si veda la “*Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018*” del Consiglio Superiore della Magistratura del 9/1/2019, in *www.ilprocessotelematico.it*, 14/01/2019, con nota L. GIORDANO, *Lo stato della giustizia penale telematica secondo il Consiglio Superiore della Magistratura*.

⁶⁶ Il S.I.C.P., in particolare, consente di gestire: 1) I registri della fase di cognizione del processo penale relativi al PM presso il Tribunale, al Tribunale (GIP/GUP e Dibattimento di primo grado), al Giudice di Pace, alla Procura Generale (registro visti e impugnazioni) e alla Corte di Appello; 2) I registri delle misure cautelari personali e delle misure cautelari reali sia del giudice procedente che del Tribunale del Riesame; 3) I registri relativi alla gestione dei corpi di reato e dei depositi giudiziari; 4) La banca dati centrale delle misure cautelari; 5) Il portale delle notizie di reato, che consente l'annotazione preliminare sul SICIP da parte delle forze dell'ordine e che consentirà, già nel prossimo futuro, la trasmissione informatica delle CNR con l'immediato inserimento nel sistema documentale delle diverse Procure.

⁶⁷ Nella decisione sono illustrati i fondamenti normativi del sistema, a partire dal decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari e correlate regole procedurali, adottate con d.m. 27 aprile 2009, e sono indicate le circolari che ne hanno disciplinato l'uso.

La capacità probatoria si estende anche all'iscrizione delle notizie di reato, venendo ad assicurare le sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private. Ai fini della previsione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., pertanto, la decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 cod. proc. pen. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione medesima. Gli estratti del S.I.C.P. sono idonei a dimostrare le relative iscrizioni (Sez. 2, n. 46133 del 04/10/2023; Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337 - 01)⁶⁸.

Luigi Giordano

⁶⁸ Sui limiti entro cui è configurabile il reato di falso con riferimento alle annotazioni al S.I.C.P., si veda Sez. 5, n. 45172 del 20/09/2019, Asoni, in *www.ilprocessotelematico.it* 18/02/2020, con nota V. BOVE, *Il falso nell'annotazione al SICP si configura solo se ne viene definito il contenuto attestativo*.